Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Venerdì, 12 febbraio 1926** **Numero 35**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionario indicato nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta **Ufficiale» veggansi le norme riportate nella** testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*) — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: (*). — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovi* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini. Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 23, contenente « modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani », per inesattezza della copia trasmessa, deve essere apportata la seguente correzione: All'art. 3, dove leggesi: « I contravventori incorreranno nelle pene comminate nel titolo I, capo I del presente decreto » deve leggersi: « I contravventori incorreranno nelle pene comminate nel titolo I, capo II del presente decreto ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Cassa nazionale di previdenza e Società « Dante Alighieri »: 42ª estrazione del prestito a premi.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 380.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1925, n. 2524.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Farnese e nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta del Prefetto di Roma relativa allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Farnese in provincia di Roma;

Considerato che vivi contrasti d'interessi fra le classi di utenti della detta Università intralciano il regolare andamento della amministrazione con grave danno del patrimonio sociale, per cui si rende necessario affidarne la gestione ad un amministratore straordinario;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, e 21 del decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Università agraria di Farnese, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Ad amministrare temporaneamente il patrimonio dell'Ente è chiamato il signor Ortensi Nestore, colle funzioni di Regio commissario

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 42. — FAINI.

Numero di pubblicazione 381.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2536.

Sistemazione e trattamento del personale navigante dipendente dalle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento del personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, nonchè gli articoli aggiunti al medesimo col decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1920, n. 1729;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1920, n. 1744;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3173;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze e quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dalla data di passaggio all'industria privata delle linee di navigazione tra: Civitavecchia-Terranova, Terranova-Maddalena e Napoli-Palermo, di cui la legge 5 aprile 1908, n. 111, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà consentire agli agenti stabili, in prova e avventizi con trattamento di agenti stabili, già addetti ai servizi dei piroscafi postali, di far passaggio nel personale ferroviario. Detti agenti, distintamente per ogni servizio a cui saranno destinati e per ogni singolo grado che sarà loro assegnato, saranno collocati nei ruoli fino a coprire le vacanze esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto: per l'eventuale eccedenza saranno tenuti in soprannumero fino ad assorbimento nei posti che si renderanno vacanti con le successivi eliminazioni in ogni singolo grado e servizio.

Il passaggio nel personale ferroviario non è consentito:

a) per gli agenti stabili iscritti al Fondo pensioni che al 1° gennaio 1926 abbiano raggiunto i limiti minimi di età e di servizio necessari per un normale esonero con diritto a pensione;

b) per gli avventizi con trattamento di agenti stabili, che al 1° gennaio 1926 abbiano superato 65 anni di età, oppure 60 anni di età e 30 di servizio utile per il computo dell'indennità di cui all'art. 165 del regolamento del personale navigante approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 2.

Per il personale di stato maggiore non iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o che essendovi iscritto non abbia compiuto 10 anni di servizio utile agli effetti della pensione nè possa raggiungerli con riconoscimenti a sensi dell'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, è ammesso il passaggio alla dipendenza del nuovo esercente dei servizi marittimi sovvenzionati.

Il personale di stato maggiore iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato che abbia compiuto 10 anni di servizio utile per la pensione o che abbia la possibilità di raggiungerli mediante riconoscimenti a norma dell'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, non può in nessun caso passare al nuovo esercente; esso può unicamente optare fra il passaggio nel personale ferroviario e l'esonero dal servizio col trattamento di cui all'art. 9.

Non può essere assunto dal nuovo esercente il personale di stato maggiore già cessato dal servizio anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, che dalle Ferrovie dello Stato percepisca la pensione o gli assegni di cui agli articoli 169 e 170 aggiunti al regolamento del 1917 del personale navigante col decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206.

Per il personale di bassa forza è ammesso in ogni caso il passaggio al nuovo esercente, e cioè tanto per quello non iscritto al Fondo pensioni, quanto per quello che vi è iscritto, con qualsiasi anzianità di servizio utile per la pensione.

Il passaggio al nuovo esercente è subordinato al concorso delle condizioni stabilite dalle apposite convenzioni e all'accettazione da parte dell'esercente medesimo: ove tale passaggio, anche nei casi in cui sarebbe ammesso, non avvenga, ed ove gli agenti non chiedano di passare nel personale ferroviario o non possano passarvi perchè trovantisi nelle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, si farà luogo all'esonero col trattamento di cui ai seguenti articoli 9 e 12.

Il passaggio degli agenti al nuovo esercente e l'assegnazione del relativo grado avverranno alle condizioni stabilite dalle apposite convenzioni con esso stipulate.

Art. 3.

Gli ufficiali di stato maggiore stabili, in prova, avventizi con trattamento di stabili, che ottengano il passaggio nel personale ferroviario, potranno conseguire, rispettivamente, le qualifiche stabilite dall'annesso elenco allegato *A* dopo sei mesi di esperimento con esito favorevole.

In caso di esito negativo l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato avrà facoltà di assegnare altra sistemazione — da stabilirsi dal Ministro sentito il Consiglio di amministrazione — o di provvedere all'esonero definitivo dal servizio degli interessati, col trattamento di quiescenza di cui ai seguenti articoli 9 e 12. In tal caso l'esonero definitivo col detto trattamento potrà avvenire anche su domanda dell'agente da presentarsi entro sei mesi dal termine dell'esperimento con esito negativo.

Durante il periodo di esperimento sarà applicato il trattamento dell'art. 5 riferito alla qualifica per la quale ha luogo l'esperimento.

Avvenendo, in seguito a risultato negativo dell'esperimento, la sistemazione in qualifica inferiore, il trattamento sarà convertito, con decorrenza dalla nuova sistemazione, in quello competente alla qualifica definitiva.

Art. 4.

Il personale di bassa forza di coperta e di macchina, stabile, in prova, avventizio con trattamento di stabile, che

non faccia passaggio alla dipendenza del nuovo esercente delle linee postali e ottenga il passaggio nel personale ferroviario, sarà destinato a terra con le qualifiche indicate nell'annesso elenco *B*.

Art. 5.

Gli agenti del personale navigante passati nel personale ferroviario saranno inquadrati nelle nuove qualifiche sulla base della posizione di stipendio, e di decorrenza del medesimo, posseduta alla data di passaggio. Per la determinazione di tale posizione sarà assunto lo stipendio di tabella del personale navigante senza alcuna deduzione od aggiunta, e l'inquadramento sarà effettuato direttamente nelle tabelle 7 aprile 1925, colle norme del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 10 e del 2° comma dell'art. 11 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

Quando lo stipendio di tabella del personale navigante sia inferiore a quello minimo della nuova qualifica assegnata all'agente, sarà attribuito tale stipendio minimo.

Dalla data del passaggio nel personale ferroviario spetta ai suddetti agenti unicamente il trattamento della nuova qualifica in base al regolamento del personale, cessando tutti gli assegni speciali del personale navigante.

I suddetti agenti assumono nel nuovo grado l'anzianità che è loro assegnata dalla Commissione centrale di avanzamento, tenuto anche conto dell'anzianità di servizio.

Per gli agenti del personale navigante che siano cessati dal servizio anteriormente alla pubblicazione del presente decreto e che godano di pensione o degli assegni considerati agli articoli 169 e 170 aggiunti al regolamento del personale navigante del 1917 e per quelli che cessino dal servizio in forza del presente decreto con liquidazione di pensione, le concessioni di viaggio avranno luogo come se fosse avvenuta l'equiparazione di gradi di cui alle tabelle *A* e *B*.

Art. 6.

Il personale navigante che intenda far passaggio nel personale ferroviario deve presentarne domanda alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Esercizio navigazione) entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Detto personale deve essere riconosciuto di sana costituzione fisica e possedere i requisiti fisici richiesti per le qualifiche che va ad assumere: ciò che dovrà essere accertato colle norme delle visite di revisione.

Art. 7.

Il personale navigante di stato maggiore o di bassa forza di ruolo che abbia fatto passaggio nel personale ferroviario, in forza del presente decreto, potrà, in qualunque momento, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, essere destinato su navi appartenenti o gestite dalla medesima o naviganti, totalmente o parzialmente, nel suo interesse.

Art. 8.

Gli avventizi del personale di stato maggiore e di bassa forza di coperta, macchina, camera, cucina e cambusa, che alla data del 1° gennaio 1926 abbiano età non inferiore a 21 anni, che abbiano compiuto almeno un anno di servizio continuativo e siano in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del personale, qualora non facciano passaggio al nuovo esercente possono essere sistemati a ruolo nel personale ferroviario con effetto dal 1° gennaio 1926 alle condizioni seguenti:

a) colla qualifica di segretario se terzi ufficiali, di capotecnico di 3ª classe se terzi macchinisti, di operaio se carpentieri;

b) se appartenenti al rimanente personale di bassa forza di coperta e di macchina e a quello di camera, cucina e cambusa, colle qualifiche, da conferirsi a giudizio esclusivo dell'Amministrazione secondo le rispettive attitudini di inserviente, manovale, manovale (donna) ed eventualmente, previo esame, di frenatore e guardasala.

Colla sistemazione i suddetti avventizi saranno iscritti al Fondo pensioni con effetto dalla data in cui ebbe inizio il loro servizio di avventiziato presso le Ferrovie dello Stato con iscrizione alla Cassa invalidi della marina mercantile.

L'assegno spettante ad essi ed alle loro famiglie sul Fondo pensioni sarà decurtato della parte di quello corrisposto dalla predetta Cassa invalidi, riferibile al periodo durante il quale gli agenti furono ad essa iscritti col contributo delle Ferrovie dello Stato.

Quelli dei detti avventizi che al 1° gennaio 1926 abbiano età compresa fra 18 e 21 anni e non facciano passaggio al nuovo esercente, possono, se in possesso dei requisiti prescritti, essere destinati a terra negli impianti ferroviari, come manovali avventizi ordinari.

Art. 9.

Gli agenti iscritti al Fondo pensioni che in forza degli articoli precedenti cessino dal servizio delle Ferrovie dello Stato e non siano assunti dal nuovo esercente avranno il seguente trattamento di quiescenza:

se si trovino nelle condizioni per un normale esonero in base alle disposizioni del R. decreto 7 dicembre 1923, numero 2590, saranno collocati a riposo in via normale;

se non abbiano raggiunto i limiti per un normale esonero in base alle disposizioni del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, saranno considerati, agli effetti del trattamento sul Fondo pensioni, come esonerati per inabilità al servizio dovuta a cause comuni. Se con ciò risulti titolo alla pensione, questa sarà liquidata e inoltre sarà corrisposta una indennità per una volta a carico dell'Amministrazione, pari a sei mesi dell'ultimo stipendio, quale venne assoggettato a ritenute pel Fondo pensioni. Non si farà invece luogo ad alcun trattamento sul Fondo pensioni qualora esso risultasse di sussidio per una volta: in tal caso si corrisponderà una indennità per una volta a carico dell'Amministrazione, pari a tanti mesi dello stipendio di cui sopra, quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione, prestati alla dipendenza delle Ferrovie dello Stato.

Art. 10.

A favore di ogni agente iscritto al Fondo pensioni, che cessando dal servizio delle Ferrovie dello Stato passi al nuovo esercente, sarà versata alla Cassa invalidi della marina mercantile la riserva matematica, calcolata sul saggio d'interesse del 4 per cento, quale dovrebbe essere accumulata alla data del passaggio per far fronte agli impegni del Fondo pensioni verso l'agente stesso se successivamente a tale data egli rimanesse in servizio presso le Ferrovie dello Stato senza ulteriori aumenti di stipendio e con contributi complessivi, suoi e dell'Amministrazione, del 15 per cento.

Tale riserva sarà versata sotto deduzione delle somme dovute dalla Cassa invalidi al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato giusta il 3° comma dell'art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447.

Di conseguenza la Cassa invalidi, in luogo di dedurre a suo tempo dalla pensione la rendita indicata al predetto 3° comma dell'art. 42 del regolamento, vi aggiungerà la rendita vitalizia, riversibile secondo le norme delle proprie pensioni corrispondente alla somma che avrà riscosso dalle Ferrovie dello Stato giusta il precedente comma.

Art. 11.

Per gli agenti iscritti al Fondo pensioni, che cessino dal servizio delle Ferrovie dello Stato in forza del presente decreto, la regolazione dei conti fra la Cassa invalidi della marina mercantile e il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato a norma del 3° comma dell'art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, avrà luogo all'atto della cessazione dal servizio presso le Ferrovie dello Stato, e ciò tanto nel caso di liquidazione immediata di pensione a carico del fondo pensioni come all'art. 9 quanto nel caso di versamento di riserva matematica come all'articolo 10. Non si farà luogo al ricupero delle contribuzioni, quando sia corrisposta la sola indennità a carico dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 12.

Agli avventizi con trattamento di agenti stabili di cui all'art. 165 del regolamento del personale navigante approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, che cessino dal servizio delle Ferrovie dello Stato e non siano assunti dal nuovo esercente, sarà corrisposta la indennità di cui all'articolo medesimo, con le modificazioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 13 marzo 1924, n. 526.

Art. 13.

Per gli avventizi con trattamento di agenti stabili, che cessando dal servizio delle Ferrovie dello Stato passino al nuovo esercente, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato verserà alla Cassa invalidi della marina mercantile il valore attuale dell'indennità di cui al precedente art. 12 quale sarebbe liquidabile all'atto del passaggio, ma supposta differita alla data probabile di cessazione dal servizio in relazione ai limiti di cui l'art. 2 del R. decreto-legge 13 marzo 1924, n. 526. Tali valori attuali saranno determinati applicando la tabella approvata dal Commissario straordinario con deliberazione n. 3414 del 30 aprile 1924, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in data 2 maggio 1924.

La somma così ricevuta dalla Cassa invalidi sarà dalla stessa impiegata come riserva, a favore degli agenti suddetti, per un trattamento di pensione supplementare a quello normale della Cassa medesima.

Art. 14.

Agli avventizi appartenenti al personale di camera, cucina e cambusa, e comunque a quelli che non abbiano il trattamento di agenti stabili secondo l'art. 165 del regolamento del personale navigante, che cessino dal servizio delle Ferrovie dello Stato dopo avervi prestato almeno tre anni di servizio e non siano assunti dal nuovo esercente, sarà corrisposta una indennità pari a quella dell'art. 12.

Nessuna indennità sarà liquidata ai predetti avventizi quando essi abbiano meno di tre anni di servizio continuativo presso le Ferrovie dello Stato o quando vengano assunti dal nuovo esercente, oppure quando la mancata assunzione per parte di questo dipenda da loro rifiuto di prendere arruolamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 72. — FAINI.

ALLEGATO *A*.

Personale navigante di ruolo addetto ai piroscafi postali.

STATO MAGGIORE.

Qualifica attuale	Qualifica che potrà essere conferita in seguito alla equiparazione ai gradi ferroviari	*Annotazioni*
	Sezione coperta	
Comandante di 1ª classe	Ispettore principale	
Comandante di 2ª classe	Ispettore 1ª classe	
Primo ufficiale	Segretario capo	
Secondo ufficiale	Segretario principale	
Terzo ufficiale	Segretario 1ª classe	
	Sezione macchina	
Capo macchinista di 1ª classe.	Ispettore principale	
Capo macchinista di 2ª classe.	Capo tecnico superiore	
Primo macchinista . . .	Capo tecnico principale	
Secondo macchinista . .	Capo tecnico 1ª classe	
Terzo macchinista . . .	Capo tecnico 2ª classe	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

ALLEGATO *B*.

Personale navigante di ruolo addetto ai piroscafi postali.

BASSA FORZA.

Qualifica attuale	Qualifica che potrà essere conferita in seguito alla equiparazione ai gradi ferroviari	*Annotazioni*
Sezione coperta		
1° Nostromo 2° Nostromo	Capo squadra manovali	
Carpentiere	Capo verificatore	(La qualifica potrà essere conferita previo esame) All'atto del passaggio sarà assegnata la qualifica di operaio di 1ª classe.
Marinaio	Manovale della trazione	L'Amministrazione potrà consentire il passaggio nelle categorie di frenatore, manovratore, deviatore, accudiente, aiutante operaio, previo esame di abilitazione.
Sezione macchina		
1° Capo fuochista 2° Capo fuochista	Capo squadra manovali	
1° Meccanico 1° Elettricista	Sotto capo tecnico	
2° Meccanico 2° Elettricista	Operaio 1ª classe	Potranno conseguire la qualifica di sotto capi tecnici previo esame.
Fuochista	Accudiente	
Carbonaio	Manovale della trazione	Potranno conseguire la qualifica di accudiente previo esame.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 382.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 141.

Istituzione di speciali corsi d'istruzione premilitare di pilotaggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, marina ed aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato ad indire speciali corsi d'istruzione premilitare di pilotaggio per i giovani che avendo i requisiti di cui all'articolo seguente, intendano conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano o d'idrovolante, per poter poi al momento della loro chiamata alle armi per obblighi di leva, aspirare alla nomina di sottotenente di complemento o di sergente nella Regia aeronautica.

Art. 2.

I giovani, che intendono frequentare i corsi d'istruzione premilitare di pilotaggio aereo, debbono, entro i termini e nei modi stabiliti dai bandi, fare la relativa domanda d'ammissione al Ministero dell'aeronautica, corredandola dei seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del bando, ha compiuto il 17° anno di età e non superato il 19° anno;

3° certificato di buona costituzione fisica rilasciato dal medico condotto del luogo della loro abituale residenza, e, per i giovani che risiedono nelle città sedi di distretto militare, una dichiarazione d'idoneità fisica rilasciata dallo stesso distretto militare in seguito a regolare visita medica eseguita da un ufficiale medico;

4° diploma di licenza di una scuola media di secondo grado, o, quanto meno, certificato di passaggio all'ultimo corso di detta scuola, per gli aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento; certificato di licenza elementare o di maturità ovvero di ammissione a scuola media di primo grado per gli aspiranti alla nomina di sergente;

5° atto di consenso del padre, o in mancanza, della madre, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore;

6° certificato di buona condotta morale e politica;

7° certificato di stato civile, da cui risulti che l'aspirante è celibe.

Gli aspiranti potranno nelle dette domande indicare il campo scuola in cui preferirebbero eseguire il corso d'istruzione premilitare.

Art. 3.

Il Ministero dell'aeronautica farà conoscere agli interessati, l'esito delle loro domande, nonchè, se del caso, il gabinetto psico-fisiologico in cui gli ammessi dovranno subire la definitiva visita medica di abilitazione al pilotaggio, e il campo scuola al quale, in esito ai risultati favorevoli della detta visita, dovranno recarsi per l'esecuzione dei corsi premilitari.

Art. 4.

Per recarsi dal luogo della loro abituale residenza ai gabinetti psico-fisiologici stabiliti dal Ministero dell'aeronautica, e proseguire, se dichiarati idonei, ai campi scuola o fare in caso contrario ritorno alle proprie residenze, gli aspiranti ai corsi usufruiranno, per i viaggi in ferrovia, della tariffa militare mediante scontrini di 2ª classe per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento e di 3ª classe per gli aspiranti alla nomina a sergente. Tali scontrini saranno rilasciati dai distretti militari, o dai comandi locali dei Reali carabinieri, e, occorrendo, dalle autorità municipali.

Gli aspiranti medesimi avranno inoltre diritto:

a) al rimborso, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, delle anzidette spese di viaggio, nonchè di quelle occorse per i viaggi per via ordinaria dalla loro residenza alla più vicina stazione ferroviaria e viceversa;

b) ad una diaria di L. 30 a cominciare dal giorno della partenza dalla propria residenza per raggiungere il gabinetto psico-fisiologico designato dal Ministero fino al giorno dell'arrivo al campo scuola, e, per i non idonei, fino al giorno successivo a quello in cui viene loro comunicato l'esito negativo della visita psico-fisiologica.

Art. 5.

I corsi premilitari di pilotaggio aereo avranno la durata massima di un anno.

Gli allievi vestiranno l'abito borghese ma porteranno uno speciale distintivo da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica.

Essi benchè dichiarati idonei nella visita psico-fisiologica e ammessi ai corsi premilitari, possono essere allontanati in ogni tempo dai campi scuola ove dal Ministero dell'aeronautica vengano ritenuti non in grado di proseguire i corsi medesimi.

Art. 6.

Gli allievi ammessi ai corsi premilitari di pilotaggio riceveranno, durante il tempo di effettiva permanenza ai corsi stessi, il vitto e l'alloggio nonchè una indennità speciale mensile di L. 150 se aspiranti alla nomina di ufficiali di complemento, e di L. 100, se aspiranti alla nomina di sergente.

Essi inoltre usufruiranno della tariffa militare nei viaggi ferroviari da compiere in seguito a regolare permesso, in 2ª classe se aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento e in 3ª classe se aspiranti alla nomina di sergente.

Art. 7.

In caso d'infortuni avvenuti per causa violenta in occasione del volo, gli allievi avranno diritto:

a) agli indennizzi previsti dalle norme di cui al capitolato generale, per l'appalto dei corsi di pilotaggio, approvato col decreto Ministeriale 2 giugno 1925, nonchè dalle altre norme che eventualmente lo modificheranno;

b) alla cura gratuita per un periodo massimo di giorni 30, in caso di infermità non proveniente da infortunio di volo.

Art. 8.

Ultimati i corsi, gli allievi, che avranno superato le prescritte prove, riceveranno il brevetto di pilota d'aeroplano o d'idrovolante.

I detti allievi, al pari di quelli che non abbiano superato le prove, saranno licenziati dalle scuole premilitari in attesa della chiamata della propria classe di leva e di essere assegnati, al momento della chiamata stessa, alla Regia aeronautica, in qualità di allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti i giovani muniti di brevetto, e, in qualità di avieri, quelli che non ebbero a conseguire il brevetto.

D'accordo coi Ministeri della guerra e della marina sarà regolata la posizione di quegli allievi che non abbiano ultimato il corso d'istruzione premilitare all'atto della chiamata alle armi per obblighi di leva.

Art. 9.

I giovani che abbiano conseguito nei corsi premilitari il brevetto di pilota d'aeroplano o d'idrovolante, potranno, a loro domanda, essere incorporati, subito dopo ultimati i corsi stessi, nella Regia aeronautica quali uomini di leva, (allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti) con anticipo quindi della loro rispettiva ferma, ma senza aumento alcuno della durata della ferma stessa.

Art. 10.

Subito dopo l'arruolamento gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sergenti dovranno compiere un periodo di specializzazione di 20 ore di volo pel conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante (secondo brevetto).

Durante il predetto periodo di tempo essi riceveranno oltre le competenze loro spettanti, un'indennità di volo di L. 10 giornaliere.

Art. 11.

Conseguito il brevetto di pilota militare di cui all'articolo precedente, gli allievi ufficiali e gli allievi sergenti saranno nominati rispettivamente sottotenente di complemento o sergenti, sempre che siano riconosciuti idonei per tali gradi da una Commissione nominata dal Ministero dell'aeronautica.

I sergenti potranno essere ammessi a contrarre la ferma di quattro anni a norma delle vigenti disposizioni a decorrere dal momento del loro incorporamento nella Regia aeronautica.

Gli allievi che non siano stati dichiarati idonei ai suddetti gradi continueranno a prestare servizio in qualità di allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti piloti militari per un periodo di sei mesi, dopo il quale gli allievi stessi saranno di nuovo esaminati per ottenere, se riconosciuti idonei, la nomina al grado cui aspirano, o, in caso contrario, restare in servizio, fino al compimento dei relativi obblighi.

Art. 12.

I sottotenenti di complemento e i sergenti piloti militari saranno congedati al compimento dei loro obblighi di leva o, nell'ipotesi di cui al 2° comma del precedente articolo, al compimento della ferma di quattro anni.

Il Ministero dell'aeronautica, però, potrà, su domanda degli interessati, trattenere in servizio per una durata di mesi 18, da computarsi dal termine degli obblighi di leva, quei sottotenenti di complemento e quei sergenti (ad eccezione dei sergenti che abbiano, a norma del comma 2° dell'art. 11, contratto la ferma di quattro anni), che ne siano ritenuti meritevoli per il complesso delle loro qualità morali, militari di cultura generale e di abilità al pilotaggio.

I sottotenenti, inoltre, potranno essere trattenuti in servizio, su loro domanda, per un ulteriore periodo di 12 mesi.

Art. 13.

Al termine degli obblighi di leva, i sottotenenti ed i sergenti, ove non siano trattenuti in servizio ai sensi del precedente articolo, riceveranno rispettivamente un premio di L. 4000 e di L. 3000. Tale premio sarà portato rispettivamente a L. 8000 e a L. 6000 qualora essi siano trattenuti in servizio per altri 18 mesi, e infine rispettivamente a lire 10,000 e a L. 7000 nel caso in cui i sottotenenti restino in servizio per altri 12 mesi e i sergenti abbiano espletato la ferma di quattro anni.

Gli ufficiali ed i sottufficiali di cui sopra, durante il tempo in cui continueranno a prestare servizio — dopo aver terminato gli obblighi di leva —, potranno sempre essere congedati di autorità per motivi disciplinari; però, in tal caso, essi avranno diritto di riscuotere il premio stabilito per il periodo di servizio già compiuto, giusta il disposto del primo comma del presente articolo.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, il cui disegno sarà presentato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 66. — FAINI.

Numero di pubblicazione 383.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 142.

Modifiche al R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, per la prima applicazione delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali dell'arma aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 19 dicembre 1923;
Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, è sostituito dal seguente:

« Nelle promozioni ad anzianità gli ufficiali di anzianità di servizio superiore a quella di ufficiali più elevati in grado, assumeranno nel nuovo grado il posto di ruolo derivante dalla loro anzianità calcolata in base al disposto del precedente articolo.

« Tale disposizione non si applica agli ufficiali che siano stati in precedenza esclusi dall'avanzamento, i quali, all'atto della promozione al grado superiore prenderanno posto immediatamente dopo l'ultimo ufficiale esistente in ruolo nel grado stesso, assumendone a tutti gli effetti, la medesima anzianità di servizio.

« Gli ufficiali promossi a scelta assumeranno l'anzianità di servizio dell'ufficiale che nelle promozioni li precede immediatamente nel ruolo e non ha avuto alcun guadagno o perdita di anzianità.

« La posizione in ruolo degli attuali colonnelli, i quali furono promossi a tale grado esclusivamente a scelta resta consolidata nel senso che nessuno dei tenenti colonnelli che saranno promossi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, potrà assumere una anzianità di grado e di servizio superiore a quella dell'ultimo colonnello esistente in ruolo alla data predetta ».

Art. 2.

L'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, è modificato come segue:

« Le promozioni avverranno ad anzianità ed a scelta ai gradi di capitano, maggiore, tenente colonnello e colonnello; esclusivamente ad anzianità al grado di tenente, esclusivamente a scelta ai gradi di generale.

« Le promozioni a scelta potranno essere conferite nella proporzione massima di una a scelta per ogni quattro promozioni consecutive ad anzianità al grado di capitano, una a scelta per ogni tre consecutive ad anzianità al grado di maggiore e di una a scelta per ogni due consecutive ad anzianità nei gradi di tenente colonnello e di colonnello, considerando come avvenuta ad anzianità qualsiasi promozione conferita per diverso altro titolo ».

Art. 3.

L'art. 11 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni ad anzianità da sottotenente a tenente avverranno senza esami non prima del compimento del 18° mese di anzianità di servizio quale ufficiale in servizio attivo permanente, purchè abbiano conseguito il brevetto di pilota militare.

« Però coloro i quali non possiedono la licenza liceale o titolo equipollente, oppure non abbiano compiuto i corsi regolari della Accademia aeronautica, dell'Accademia militare di Torino, dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria o dell'Accademia navale ovvero i corsi di integrazione dell'Accademia aeronautica, dovranno, per ottenere la promozione, aver superato appositi esami stabiliti dal Ministero.

« I tenenti, per essere promossi capitani, dovranno aver frequentato e superato il corso superiore aeronautico. Da tale obbligo sono esonerati i tenenti che assumeranno anzianità di servizio in servizio attivo permanente anteriore al 15 maggio 1918.

« I capitani, per essere promossi maggiori, dovranno superare un apposito esame che verrà stabilito dal Ministero. Da tale obbligo sono esonerati i capitani che assumeranno anzianità di servizio in servizio attivo permanente anteriore al 6 luglio 1915.

« Le promozioni ad anzianità nei gradi superiori avverranno senza esame.

« I capitani ed i tenenti che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta, sono dispensati dal sostenere gli esami per la promozione ad anzianità e dal corso superiore aeronautico ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Per essere promossi a scelta gli ufficiali dovranno inoltre:

a) aver superato speciali esami teorici, salvo che per la promozione a colonnello;

b) avere superato gli speciali esami pratici stabiliti dal Ministero;

c) avere la classifica di ottimo od equivalente, da almeno due anni;

d) essere compresi entro il primo ventesimo se subalterni, entro il primo ottavo se capitani, entro il primo sesto se maggiori ed entro il primo quarto se tenenti colonnelli, del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi ».

Art. 5.

Fermo restando il disposto dei commi b), c) e d) del precedente articolo, gli ufficiali che prima o dopo il trasferimento nell'arma aeronautica abbiano compiuto con esito favorevole i corsi della Scuola di guerra saranno compresi nei quadri di avanzamento a scelta per due avanzamenti successivi non oltre il grado di colonnello.

A quelli dei detti ufficiali che optino per il trattamento di cui al presente articolo non è applicabile l'art. 9 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990.

Art. 6.

Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento ad anzianità sino al grado di colonnello e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento a scelta per i gradi di generale, possono essere trattenuti in servizio fino a che conserveranno l'idoneità al proprio grado secondo il giudizio non motivato ed insindacabile delle Commissioni di avanzamento le quali dovranno annualmente pronunciarsi in merito.

In caso di discrepanza di giudizio delle Commissioni deciderà il Ministro.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 55 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, i trasferimenti nel ruolo combattente dell'arma aeronautica potranno, per l'esercizio 1925-26, essere effettuati in ciascuno dei gradi, da sottotenente incluso a colonnello incluso, fino alla concorrenza del numero di posti per ciascun grado qui di seguito stabilito, in esso compresi gli ufficiali già sistemati o da sistemarsi nella Regia aeronautica per aver preso parte con esito favorevole ai due concorsi banditi per posti di ufficiali nei soppressi corpi dello Stato Maggiore generale e degli aeroporti della Regia aeronautica:

Colonnelli	1
Tenenti colonnelli	4
Maggiori	6
Capitani	30
Tenenti	115
Sottotenenti	74
	230

Art. 8.

Ai trasferimenti di cui al precedente articolo potranno aspirare:

A. - In qualità di ufficiali piloti:

1° i capitani ed i tenenti che alla data del 1° luglio 1925 erano già provvisti di brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante e si trovavano in servizio aeronavigante nella Regia aeronautica;

2° gli ufficiali superiori, i capitani ed i tenenti i quali hanno preso parte con esito favorevole ad uno dei due concorsi banditi per posti di ufficiale nei soppressi corpi dello Stato Maggiore generale e degli aeroporti della Regia aeronautica;

3° gli ufficiali inferiori del Regio esercito i quali abbiano superato i corsi regolari della Scuola di guerra;

4° i sottotenenti, assunti in base ai bandi di concorso del mese di aprile 1923, che alla data 1° luglio 1925 erano già provvisti di brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante o di osservatore e si trovavano in servizio aeronavigante nella Regia aeronautica.

B. - In qualità di ufficiali osservatori:

1° i capitani ed i tenenti provvisti di brevetto di osservatore di aeroplano o di quello di ufficiale di bordo di dirigibile i quali, oltre ad essere risultati vincitori di uno dei due concorsi di cui sopra, abbiano prestato per almeno 12 mesi servizio aeronavigante in azioni di guerra e non possano, per riconosciuta insufficienza di attitudine psicofisiologica, essere assunti come ufficiali piloti;

2° gli ufficiali inferiori provvisti di brevetto di osservatore dall'aeroplano, i quali abbiano superati corsi regolari della Scuola di guerra.

C. - In qualità di ex aeronaviganti:

Gli ufficiali (dal grado di tenente incluso a quello di maggiore incluso) provvisti di brevetto militare aeronautico i quali, oltre ad avere preso parte con esito favorevole ad uno dei concorsi di cui ai precedenti articoli, abbiano prestato, per almeno 12 mesi, servizio aeronavigante in azioni di guerra, e non possono per riconosciuta insufficienza di attitudine psicofisiologica essere assunti come ufficiali piloti se ex piloti o come ufficiali osservatori se ex osservatori od ufficiali di bordo di dirigibile.

Il numero massimo dei posti da coprire con i trasferimenti degli ufficiali ex aeronaviganti è il seguente: maggiori 3; capitani 10; tenenti 12.

L'anzianità degli ufficiali in questione nel ruolo combattente dell'arma aeronautica (ex aeronaviganti) sarà stabilita in base alle norme vigenti ed a quelle contenute nel presente decreto, con una perdita di 34 posti per i maggiori, di 74 posti per i capitani e di 140 posti per i tenenti.

Tale perdita sarà computata sul ruolo organico dell'arma aeronautica (ruolo combattente) effettivamente coperto all'atto del trasferimento, a partire dal posto che l'ufficiale dovrebbe assumere in esso in base all'anzianità calcolata secondo le norme del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e proseguendo il computo nel grado inferiore, quando ciò sia necessario per raggiungere la perdita di posti indicata nel periodo precedente.

In questo caso l'ufficiale in luogo di assumere il grado inferiore a quello rivestito, conserverà il grado stesso e sarà collocato temporaneamente fuori ruolo colle norme di cui agli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990.

Gli ufficiali di complemento trasferiti in servizio attivo permanente in base al presente articolo, assumeranno il grado corrispondente a quello rivestito dagli ufficiali dell'arma aeronautica della medesima anzianità di servizio, calcolata a norma delle disposizioni vigenti. All'atto del trasferimento però non potranno assumere un grado superiore a quello rivestito.

Art. 9.

Gli ufficiali da trasferirsi nell'arma aeronautica in base ai precedenti articoli debbono inoltre soddisfare ai seguenti requisiti:

a) possedere la licenza di liceo o titolo di studio equipollente, oppure aver compiuto i corsi regolari dell'Accademia militare di Torino, dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria o dell'Accademia navale, eccezione fatta per gli ufficiali che abbiano preso parte con esito favorevole ai concorsi richiamati nei precedenti articoli, o superino gli esami stabiliti dall'art. 3 pei sottotenenti;

b) non aver compiuto al 1° luglio 1925, eccezion fatta per gli ufficiali che abbian preso parte con esito favorevole ai concorsi richiamati nei precedenti articoli, l'età seguente:

Colonnelli	anni 46
Tenenti colonnelli	» 43
Maggiori	» 40
Capitani e subalterni . . .	» 35

c) possedere, se piloti od osservatori, la prescritta idoneità psico fisiologica;

d) avere prestato lodevolmente servizio in qualità di ufficiale per almeno due anni in reparti aeronautici, o presso le truppe od a bordo, oppure in qualità di allievi presso le scuole militari di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente.

Art. 10.

L'anzianità degli ufficiali che hanno iniziato o ripreso il servizio di volo presso la Regia aeronautica o che hanno conseguito la nomina ad ufficiale posteriormente alla data del 12 ottobre 1923 sarà calcolata in base alle norme contenute nel R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e relativo regolamento, con le seguenti varianti:

a) il computo dell'anzianità di servizio in servizio attivo permanente e del servizio di volo verrà effettuato alla data del trasferimento anzichè a quella del 12 ottobre 1923;

b) per gli ufficiali in servizio attivo permanente o provenienti dalla soppressa posizione ausiliaria speciale, brevettati anteriormente al 12 ottobre 1923 il servizio di volo computato fino alla detta data verrà diminuito di un periodo di tempo uguale a quello compreso tra la data stessa e la regolare ripresa del servizio di volo se trattasi di ufficiali da assumere come piloti oppure uguale al periodo stesso aumentato di tre mesi se trattasi di ufficiali da assumere come osservatori;

c) per gli ufficiali in servizio attivo permanente o provenienti dalla soppressa posizione ausiliaria speciale brevettati posteriormente al 12 ottobre 1923, l'anzianità definitiva verrà calcolata computando prima la sola anzianità in servizio attivo permanente ed indi detraendo da questa ultima il vantaggio corrispondente, in numero di posti ed a norma del R. decreto-legge sopracitato, ad un periodo di volo eguale al periodo di tempo trascorso dalla predetta data del 12 ottobre 1923, alla data di conseguimento del brevetto, se trattasi di piloti, oppure al periodo di tempo medesimo di tre mesi se trattasi di osservatori.

Tale norma verrà altresì seguita per gli ufficiali di complemento nominati sottotenenti o guardiamarina posteriormente al 12 ottobre 1923 limitatamente al periodo compreso tra tale data e quella di nomina;

d) il tempo trascorso dall'ufficiale di complemento del Regio esercito in qualità di allievo dei corsi regolari di reclutamento delle Accademie di Modena e di Torino effettuati dall'anno 1922 in poi, è computato per intero.

Art. 11.

Salva l'eccezione di cui all'art. 8, lettera *a*), n. 4, i sottotenenti in servizio attivo permanente dell'arma aeronautica (ruolo combattente) sono tratti dalle categorie sotto indicate:

a) dagli allievi della Regia accademia aeronautica che abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso e che abbiano altresì conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano;

b) dai sottotenenti di complemento della Regia aeronautica, od anche del Regio esercito e della Regia marina, che, superato un esame di concorso, abbiano compiuto con successo un corso di integrazione presso la Regia accademia aeronautica e conseguito il brevetto di pilota militare;

c) dai sottufficiali piloti che, superato un esame di concorso, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso la Regia accademia aeronautica.

Il limite superiore di età per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente è elevata per i sottufficiali piloti ad anni 32.

Agli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia accademia aeronautica è conferita la qualifica di *aspirante* con gli obblighi ed i diritti derivanti dagli articoli 13 e seguenti del decreto Commissariale 5 novembre 1923 concernente la costituzione della Regia accademia aeronautica.

La stessa qualifica di *aspirante* è conferita ai sottufficiali piloti all'atto dell'ammissione al corso di integrazione presso la Regia accademia aeronautica. Qualora però i medesimi non conseguano la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, riprenderanno il grado precedentemente rivestito.

Art. 12.

L'anzianità da sottotenente in servizio attivo permanente decorre dalla data del decreto di nomina. Per gli allievi dei corsi regolari della Regia accademia aeronautica decorrerà dalla data di passaggio dal 2° al 3° anno di corso.

Quando sotto una medesima data siano nominati i sottotenenti in servizio attivo permanente allievi, sia dei corsi regolari che di integrazione presso la Regia accademia aeronautica, essi saranno intercalati in ruolo nell'ordine di graduatoria risultante dagli esami finali per ciascun corso, alternando per ogni 6 ufficiali:

1 allievo del corso regolare;

1 allievo del corso di integrazione per gli ufficiali di complemento;

1 allievo del corso regolare;

1 allievo del corso di integrazione per i sottufficiali;

1 allievo del corso regolare;

1 allievo del corso di integrazione per gli ufficiali di complemento.

Ove, per mancanza o deficienza di numero di allievi di uno dei corsi suddetti, non possa eseguirsi l'ordine di successione sopra stabilito il posto spettante all'allievo di quel

corso, sarà ricoperto da un allievo del corso regolare o, in mancanza di questo, da un allievo del corso di integrazione per ufficiali di complemento.

Art. 13.

In deroga ad ogni altra disposizione è data facoltà al Ministero dell'aeronautica di nominare al grado di sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma aeronautica (ruolo combattente): i marescialli piloti risultati vincitori del concorso bandito con decreto Commissariale 30 aprile 1924 per 54 posti di ufficiale del soppresso corpo degli aeroporti.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R. decreto 10 maggio 1925, n. 1150, relative alla nomina a sottotenente dei sottufficiali piloti del soppresso corpo della Regia aeronautica, i quali saranno inquadrati nell'arma aeronautica (ruolo combattente).

Sono abrogate tutte le norme contrarie al presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, il cui disegno sarà presentato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 67. — FAINI.

Numero di pubblicazione 384.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 143.

Ordinamento dell'Alto Comando della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 496;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ORDINAMENTO DELL'ALTO COMANDO DELLA REGIA AERONAUTICA.

Del Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

Art. 1.

La carica di Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che rivesta il grado di generale di squadra aerea.

Egli è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica è alla diretta dipendenza del Ministro per l'aeronautica.

Egli dispone l'esecuzione degli studi inerenti alla guerra aerea.

Presiede alla organizzazione, alla preparazione alla guerra ed all'impiego dell'Armata aerea ricevendo dal Capo di Stato Maggiore generale le direttive di massima per il concorso dell'Armata stessa nel raggiungimento di obbiettivi comuni col Regio esercito e colla Regia marina.

Presiede pure alla organizzazione e alla preparazione alla guerra delle aeronautiche per il Regio esercito e per la Regia marina e per le Regie truppe coloniali nei limiti stabiliti dall'art. 22 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica e previ i concerti di cui all'art. 23 del decreto stesso.

Egli ha l'alta direzione degli studi relativi alle costruzioni aeronautiche, alle armi, agli apprestamenti terrestri di pertinenza della Regia aeronautica ed in genere a tutte le questioni riguardanti il personale ed il materiale della Regia aeronautica.

Per l'esercizio delle sue funzioni egli può corrispondere direttamente con gli Stati Maggiori del Regio esercito e della Regia marina e coi Comandi di zona aerea territoriale, nonchè rivolgersi direttamente alle Direzioni generali ed agli uffici del Ministero dell'aeronautica perchè compilino rapporti, studino questioni, diano notizie ed informazioni.

Dà le direttive in relazione ai fondi stanziati in bilancio per i programmi delle esercitazioni aeree, ed investe, caso per caso, della direzione di quella dell'Armata aerea, qualora non l'assuma egli stesso, altro ufficiale generale, facendone proposta al Ministro per l'aeronautica.

Egli esercita le funzioni ispettive sulle forze aeree, sui servizi e sulle scuole della Regia aeronautica, per incarico del Ministro, al quale riferisce.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica deve essere consultato dal Ministro sulle principali questioni relative al programma aeronautico, all'ordinamento della Regia aeronautica, al reclutamento, avanzamento, stato e governo disciplinare degli ufficiali e del personale militare in genere.

Deve pure essere consultato sulle destinazioni degli ufficiali generali e sulle assegnazioni ai comandi di stormo.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica deve essere tenuto al corrente dal Ministro per l'aeronautica della situazione politico-militare in quanto può interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

Nella eventualità di conflagrazioni, sia prima dell'apertura delle ostilità sia durante le operazioni, il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica propone al Ministro tutti i provvedimenti necessari a conseguire la maggiore efficienza delle forze aeree, delle loro basi e dei loro servizi, in relazione ai piani prestabiliti, alle direttive ricevute ed alle esigenze del momento.

Egli deve essere chiamato a dare il suo parere sulle questioni che importino l'intervento nelle Colonie di forze aeree metropolitane.

Art. 4.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica provvede allo studio ed alla compilazione dei regolamenti e

delle istruzioni inerenti alle sue attribuzioni concordando con gli Stati Maggiori del Regio esercito e della Regia marina le disposizioni comuni alle unità del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Le disposizioni suddette saranno emanate con decreto Reale su proposta dei Ministri interessati.

Art. 5.

Sono poste sotto l'alta direzione del Capo di Stato Maggiore l'Accademia aeronautica e le Scuole aeronautiche in genere per quanto concerne i programmi, l'indirizzo ed il coordinamento degli studi e delle istruzioni.

Art. 6.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica stabilisce le norme per il concorso dell'aviazione civile alla guerra aerea e promuove le opportune disposizioni del Ministro per l'aeronautica.

Art. 7.

Il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica fa parte con voto consultivo del Comitato deliberativo della Commissione suprema di difesa, nonchè delle Commissioni superiori permanenti ed eventuali, aventi attribuzioni che comunque interessino la costituzione, il mantenimento e lo impiego dell'Armata aerea, per quanto concerne sia il personale, sia il materiale.

Art. 8.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica ha alle sue dipendenze il Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica e dispone dell'ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

Del Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

Art. 9.

Il Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica coadiuva il Capo di Stato Maggiore nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi relativi a tali attribuzioni che gli vengono affidati dal Capo di Stato Maggiore.

Sostituisce il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica in caso di assenza o di impedimento di questo, e lo rappresenta nelle funzioni inerenti all'ufficio di Stato Maggiore. Deve avere il grado di ufficiale generale dell'arma aeronautica ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Del Comitato tecnico di aeronautica.

Art. 10.

Il Comitato tecnico di aeronautica esprime parere tecnico:

a) sui progetti riguardanti l'adozione di nuove costruzioni aeronautiche, sui più importanti progetti concernenti la trasformazione del materiale di volo, nonchè sui più importanti progetti di sistemazione e trasformazione edilizia;

b) sui progetti, memorie, invenzioni inerenti all'aeronautica;

c) sulle condizioni tecniche delle gare e dei capitolati d'oneri e sui contratti per le costruzioni, trasformazioni e sistemazioni di cui alla lettera *a*);

d) sulle altre questioni di carattere tecnico sulle quali si ritiene opportuno conoscere il parere del Comitato.

Art. 11.

Il Comitato tecnico di aeronautica si compone:

a) del direttore generale del Genio aeronautico, presidente;

b) di un ufficiale generale dell'arma aeronautica, membro;

c) dell'ufficiale generale del Genio aeronautico, membro;

d) di un colonnello dell'arma aeronautica, membro;

e) di un colonnello del Genio aeronautico, membro.

I membri di cui al comma *b*), *d*), *e*), sono nominati con determinazione Ministeriale, durano in carica un anno, possono essere riconfermati.

Art. 12.

Il Comitato tecnico esprime parere motivato sulle questioni sottoposte al suo esame a maggioranza assoluta di voti. Le sue riunioni sono valide allorquando siano presenti almeno tre membri di cui all'articolo precedente e devono risultare da verbali che riassumano la discussione e ne indichino chiaramente il risultato. Copia dei verbali deve essere rimessa al Ministro ed al Capo di Stato Maggiore.

Art. 13.

Potranno far parte del Comitato tecnico, quali membri straordinari, ufficiali generali e superiori del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altre Amministrazioni e personalità civili, aventi speciale competenza nelle questioni da trattarsi.

I membri straordinari intervengono alle sedute su invito del presidente del Comitato; non hanno voto deliberativo.

Art. 14.

Il Comitato tecnico è convocato dal Ministro di propria iniziativa e su proposta del Capo di Stato Maggiore.

Art. 15.

Al Comitato tecnico sono destinati ufficiali, disegnatori e funzionari nella misura necessaria in relazione ai lavori in corso.

Il personale di segreteria è tratto dal ruolo organico del Genio aeronautico.

Art. 16.

Sino a tutto il 1930 potranno rivestire le cariche di Capo e di Sottocapo di Stato Maggiore, nonchè quelle di membri del Comitato tecnico dell'aeronautica, ufficiali generali e superiori di grado inferiore a quello indicato negli articoli precedenti.

Art. 17.

Il Consiglio dell'aeronautica, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, è soppresso.

Art. 18.

Sono abrogati i decreti Commissariali 22 maggio 1923, 22 giugno 1923 ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, il cui disegno sarà presentato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 68. — FAINI.

Numero di pubblicazione 385.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 146.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 41 - Spese pel Senato del Regno . . .	L.	2,700,000
Cap. 42 - Spese per la Camera dei deputati	»	800,000
Cap. 53 - Spese per l'Ufficio stampa, ecc.	»	30,000
Cap. 55 - Funzioni pubbliche, ecc.	»	500,000
Cap. 637 (aggiunto) - Spese per il funzionamento dei collegi arbitrali, ecc. (in conto competenza)	»	100,000
Cap. 718 (aggiunto) - Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc. (in conto competenza)	»	100,000
Totale degli aumenti	L.	4,230,000

In diminuzione:

Cap. n. 625 (aggiunto) - Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti e consumi, ecc. (in conto residui)	L.	4,230,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 76. — FAINI.

Numero di pubblicazione 386.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1926, n. 144.

Assegnazione straordinaria, ripartita in quattro esercizi, per l'esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe catastali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 2,000,000 per l'esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe catastali.

Detta somma verrà, con decreti del Ministro per le finanze, inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ripartitamente in ragione di lire 500,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1928-29.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge relativo alla conversione suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 74. — FAINI.

Numero di pubblicazione 387.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 145.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 51 - Assegni ed indennità di missione al personale, ecc. . . . . L. 50,000

In diminuzione:

Cap. n. 625 (aggiunto) - Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti, ecc. (in conto residui) . . . . L. 50,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 73. — FAINI.

Numero di pubblicazione 388.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 147.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26, per miglioramenti economici al personale operaio temporaneo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 3 - Competenze al personale operaio, ecc.	L.	236,700
Cap. n. 29 - Istituto geografico militare, ecc.	»	171,500
Cap. n. 33 - Corredo alle truppe, ecc. . .	»	318,400
Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	122,300
Cap. n. 36 - Casermaggio, ecc.	»	123,700
Cap. n. 39 - Allestimento, ecc.	»	7,085,900
Cap. n. 40 - Spese per manutenzione, ecc.	»	485,800
Cap. n. 41 - Lavori di mantenimento, ecc.	»	342,500
Cap. n. 42 - Spese per il funzionamento, ecc.	»	102,600
In totale	L.	8,989,400

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 77. — FAINI.

Numero di pubblicazione 389.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 148.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) In aumento:

Cap. n. 70 - Provvista e allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni, ecc. . . . . L. 9,300,000

In diminuzione:

Cap. n. 71 - Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . . . L. 9,300,000

b) La denominazione del cap. n. 43 è modificata nel modo seguente: « Servizio chimico militare. Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra. Assegni a personali tecnici destinati al servizio chimico militare ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlameto per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 78. — FAINI.

Numero di pubblicazione 390.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 149.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 726;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1925-26 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 17 - Spese per l'istituzione e il funzionamento, ecc.	L.	12,000
Cap. n. 46 - Premi per lavori e studi, ecc.	»	8,000
In totale	L.	20,000

In diminuzione:

Cap. n. 66 - Combustibili liquidi e solidi, ecc.	L.	8,000
Cap. n. 106 - Spese per la guerra (in conto residui)	»	12,000
In totale	L.	20,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 79. — FAINI.

Numero di pubblicazione 391.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 150.

Trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese dell'ufficio speciale di liquidazione presso la Regia legazione di Vienna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 21 maggio 1925, n. 725 e 11 giugno 1925, n. 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e delle fianaze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, sono introdotte le variazioni appresso indicate:

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 58-VI (di nuova istituzione) - Rimborso al contabile del Portafoglio delle tratte estinte per il funzionamento dell'ufficio istituito presso la legazione di Vienna per la definizione delle pratiche scaturenti dall'applicazione del trattato di pace con l'Austria, + L. 185,000.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Cap. n. 625 (aggiunto) - Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti, ecc. (in conto residui), — L. 185,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 80. — FAINI.

Numero di pubblicazione 392.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 151.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 724;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 4 - Sussidi al personale in attività di servizio . . . . L. 10,000
Cap. n. 5 - Sussidi ad impiegati cessati, ecc. . » 10,000

In diminuzione:

Cap. n. 36 - Rendita dovuta ai Comuni, ecc. . L. 20,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 81. — FAINI.

Numero di pubblicazione 393.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 152.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 724;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 9 - Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 200,000

In diminuzione (in conto residui):

Cap. n. 101 - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc. . . . . L. 200,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 82. — FAINI.

Numero di pubblicazione 394.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1926, n. 153.

Modificazioni al R. decreto 18 marzo 1923, n. 577, contenente norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i Consorzi provinciali granari e dei debiti dei Consorzi verso lo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 577, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni del Regno sono tenuti al pagamento delle quote relative al disavanzo dei rispettivi Consorzi provinciali granari, di cui al 1° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 577, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nelle somme determinate dalle Intendenze di finanza, anche se l'importo del disavanzo stesso non sia stabilito in modo definitivo e non sia intervenuto il provvedimento prefettizio di cui al secondo comma del citato articolo.

Art. 2.

I Comuni possono chiedere che le rispettive quote di perdita stabilite dalle Intendenze siano, con esonero di ogni interesse, ammortizzato in un termine non superiore ai tren-

t'anni, con le modalità, garanzie e sanzioni previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del citato R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 577, in quanto siano applicabili.

Il Ministero delle finanze deciderà insindacabilmente in merito alle relative domande, determinando anche la durata dell'ammortamento.

Per le rateazioni già concesse alla data del presente decreto, i Comuni hanno facoltà di imputare al debito capitale le somme già versate in conto interessi e di chiedere la riduzione dell'importo delle quote di ammortamento stabilite.

Art. 3.

Qualora i Comuni non provvedano al pagamento in unica soluzione delle quote a debito, o non chiedano il beneficio della rateazione di cui al precedente art. 2, le Intendenze di finanza li diffideranno ad ottemperarvi nel perentorio termine di un mese, trascorso il quale inutilmente, eseguiranno l'incameramento dell'importo dei mandati emessi a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dello Stato a favore dei Comuni stessi, eccettuati i mandati riguardanti somme specificamente destinate all'esecuzione di opere pubbliche o al funzionamento di altri pubblici servizi.

Art. 4.

All'atto dell'emanazione del provvedimento definitivo di cui al secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 577, le Intendenze di finanza determineranno le quote suppletive da pagarsi dai Comuni, con le norme di cui agli articoli precedenti.

Qualora dovesse risultare una perdita inferiore a quella ripartita, i Comuni avranno facoltà di lasciare invariata l'annualità, riducendo la durata dell'ammortamento, o di lasciare inalterato il periodo di ammortamento, riducendo l'ammontare della quota annuale per le rate rimaste da versare.

Art. 5.

E' abolito il termine di due mesi fissato dall'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 577, per invocare il beneficio della rateazione quindicennale dei debiti comunali di cui all'art. 1 del suddetto Regio decreto.

Anche a tali debiti, già liquidati, sono applicabili le disposizioni del precedente art. 3, qualora i Comuni non li estinguano in unica soluzione o non ne richiedano la rateazione estensibile sino a quindici anni.

Art. 6.

Le disposizioni relative alla rateazione estensibile sino a quindici anni, con l'obbligo degli interessi al tasso legale civile, sono applicabili anche ai debiti dei Comuni verso i cessati Commissariati generali civili delle terre redente, e verso il Consorzio fra gli Enti di produzione approvvigionamento e consumo della provincia di Parma.

Art. 7.

La perdita verificatasi nella gestione dell'Azienda speciale di cui all'art. 12 del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448, diminuita degli utili eventualmente risultati dalla gestione granaria, è ripartita, oltre che fra i Comuni che aderirono alla costituzione di tale Azienda, anche fra i Comuni che, pur non avendovi formalmente aderito, di fatto si approvvigionarono dai Consorzi di generi diversi dai cereali e lo zucchero.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme eventualmente occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Lo stesso Ministro è autorizzato alla presentazione del disegno di legge per la conversione predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 83. — FAINI.

Numero di pubblicazione 395.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1926, n. 154.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, per soprassoldo alle truppe in servizio speciale di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 617;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 92 « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato di L. 7,000,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 84. — FAINI.

Numero di pubblicazione 396.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1926, n. 155.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 725;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni appresso indicate:

Cap. n. 8 - Spese segrete . . . . + L. 450,000
Cap. n. 56 - Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali . . . . — » 450,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge relativo alla conversione in legge di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 85. — FAINI.

Numero di pubblicazione 397.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 156.

Trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese di manutenzione di locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1925, n. 725, e 11 giugno 1925, n. 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 6 - Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale . . . . + L. 100,000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 625 (aggiunto) - Spese relative alla liquidazione, ecc. (in conto residui) . . — L. 100,000

Questo decreto andà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 86. — FAINI.

Numero di pubblicazione 398.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 158.

Espropriazione per pubblica utilità delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 702;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sorgenti ed i pozzi privati di acque minerali, esistenti nel bacino idrologico di Montecatini, sono espropriati a favore del demanio dello Stato dal giorno in cui il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

L'indennità di espropriazione sarà costituita dalla differenza fra la media del reddito netto effettivo del quinquennio 1920-1924, capitalizzato al cento per cinque, e la spesa necessaria per compiere i lavori, prescritti attualmente dall'autorità sanitaria perchè le acque possano essere messe in vendita.

L'indennità non potrà però essere inferiore al reddito imponibile, denunciato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1925, capitalizzato al cento per cinque.

Nel caso che per una sorgente o pozzo il proprietario non abbia percepito alcun reddito netto nel quinquennio 1920-1924 e non abbia denunziato alcun reddito per l'anno 1925,

l'indennità sarà costituita dal rimborso della spesa sostenuta dal proprietario per aprire la sorgente o escavare il pozzo.

E' escluso qualsiasi altro elemento per la determinazione delle indennità.

Art. 3.

Le indennità d'espropriazione di cui al precedente articolo saranno determinate da unico Collegio arbitrale per tutte le sorgenti, per le quali non sia stata concordata l'indennità.

Il Collegio sarà composto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che presiederà il Collegio, di un secondo arbitro nominato dal Ministro per le finanze e di un terzo nominato da tutti i proprietari interessati d'accordo, e, in difetto, dal presidente del Tribunale di Lucca.

Gli arbitri determineranno con unica decisione, a maggioranza di voti, in conformità delle disposizioni del presente decreto, l'indennità dovuta per ciascuna sorgente o pozzo. Contro questa decisione sarà ammesso solo ricorso alle Sezioni unite della Cassazione ai sensi dell'art. 3, n. 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 4.

Per le sorgenti di acque minerali che si manifestassero in avvenire sarà provveduto all'espropriazione a favore del demanio dello Stato con le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 70. — FAINI.

Numero di pubblicazione 399.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 157.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 725, ed il R. decreto 7 settembre 1925, n. 1639;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 2 - Personali civili della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.	L.	1,100,000
Cap. n. 11 - Premi di operosità, ecc.	»	50,000
Cap. n. 12 - Spese casuali	»	30,000
Cap. n. 13 - Pensioni ordinarie (Personale civile e militare)	»	100,000
Cap. n. 14 - Pensioni ordinarie (Personale lavorante)	»	30,000
Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	20,000
Cap. n. 16 - Ufficiali della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.	»	600,000
Cap. n. 18 - Corpo equipaggi Regia aeronautica - Paghe, ecc.	»	2,500,000
Cap. n. 20 - Spese per viaggi collettivi ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 25 - Costruzione, manutenzione, ampliamento e restauro degli immobili, ecc.	»	27,000,000
Cap. n. 26 - Costruzioni, riparazioni e trasformazione di aeroplani, ecc.	»	5,070,000
Cap. n. 27 - Carburanti, lubrificanti, ecc.	»	4,000,000
Totale degli aumenti	L.	41,500,000

In diminuzione:

Cap. n. 19 - Indennità varie, ecc.	L.	4,000,000
Cap. n. 35 - Spese relative al traffico aereo, ecc.	»	7,670,000
Totale delle diminuzioni	L.	11,670,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 87. — FAINI.

Numero di pubblicazione 400.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 159.

Accordo fra l'Italia e la Svizzera per alcune deroghe alla Convenzione del Gottardo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 marzo 1914, n. 197, che approva gli atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909 concernenti

il riscatto della ferrovia del Gottardo da parte della Svizzera;

Visti il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1811, il R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1602, il R. decreto 17 aprile 1922, n. 651, il R. decreto 22 luglio 1923, n. 1720, e il R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 602;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data piena ed intera esecuzione all'Accordo allegato al presente decreto, conchiuso a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 23 giugno 1925 relativo alla proroga al 1° maggio 1930 della deroga all'art. 10 della Convenzione principale del Gottardo e al rinvio al 1° gennaio 1926 della riduzione del 50 per cento delle sovratasse di montagna prevista all'art. 12 della Convenzione stessa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 71. — FAINI.

Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo alla ferrovia del Gottardo.

Sua Maestà il Re d'Italia
e il Consiglio federale svizzero

Richiamando l'Accordo concluso a Berna il 20 maggio 1924 riguardante la Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, Accordo scadente il 1° maggio 1925, hanno convenuto quanto segue:

1° A deroga parziale e temporanea delle disposizioni del l'art. 10 della predetta Convenzione principale concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il Regio Governo italiano consente che l'applicazione delle tasse e sopratasse del servizio interno svizzero, già prorogata al 1° maggio 1925, sia ulteriormente prorogata al 1° maggio 1930 e dal canto suo il Governo federale svizzero s'impegna a non aumentare i prezzi di trasporto attualmente esistenti e ridurli gradualmente secondo le riduzioni che venissero fatte in tale periodo sui prezzi della rimanente rete svizzera;

2° A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'art. 12 della Convenzione principale, il Regio Governo consente che l'applicazione della riduzione del 50 per cento delle sopratasse di montagna, già prorogata al 1° maggio 1925, sia prorogata al 1° gennaio 1926.

Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale restando inteso che alla scadenza dei termini sopra indicati rispettivamente per il 1° maggio 1930 e il 1° gennaio 1926, le disposizioni della Convenzione principale riprenderanno pieno vigore.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 23 giugno 1925.

A nome di S. M. il Re d'Italia:
GARBASSO.

A nome del Consiglio federale svizzero:
Dr. HAAB.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 401.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1926, n. 160.

Costituzione in un Ente unico, sotto il nome di «Istituto professionale di S. Michele», del Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma, del Regio museo artistico industriale e dell'Ospizio di S. Michele in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1907, n. 502, ed il relativo regolamento 12 marzo 1908, n. 151;

Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ed il relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3127;

Visto il R. decreto 13 aprile 1882, che approva lo statuto dell'Ospizio di S. Michele in Roma;

Visto il Nostro decreto 12 settembre 1901, n. 298;

Visto il Nostro decreto 18 settembre 1924, n. 1966;

Visto il Nostro decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per la pubblica istruzione, e sentito il Governatore di Roma;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma, il Regio museo artistico industriale e l'Ospizio di S. Michele in Roma sono costituiti in un Ente unico, sotto il nome di « Istituto professionale di S. Michele », con amministrazione autonoma.

Al suddetto Ente saranno apportati i patrimoni e le attività dei tre Enti sopraindicati, compresi i contributi ad essi assegnati o da assegnarsi in base alle disposizioni vigenti.

I contributi governativi presentemente corrisposti al Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma e al Regio museo artistico industriale saranno consolidati a favore del nuovo Ente.

Art. 2.

L'amministrazione è affidata ad una Commissione permanente, composta di quattro membri, designati rispettivamente dai Ministri per l'interno, per le finanze, per l'eco-

nomia nazionale e per la pubblica istruzione, e nominata con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 3.

Alla Commissione suddetta sono conferiti i più ampi poteri sia per ciò che riguarda l'unificazione dei tre bilanci, sia per quanto riflette il riordinamento statutario, amministrativo e tecnico dell'Ospizio S. Michele e degli Istituti che a questo fanno capo.

Art. 4.

La Commissione è alla diretta dipendenza del Governatore di Roma, al quale debbono essere sottoposti per l'approvazione tutti i provvedimenti che eccedano l'ordinaria amministrazione. Questi diventano esecutivi dopo dieci giorni, qualora il Governatore non disponga altrimenti.

Per ciò che riguarda l'ordinamento tecnico dell'istruzione artistica e professionale, rimangono ferme le rispettive competenze dei Ministeri della pubblica istruzione e della economia nazionale, che restano altresì ferme per le nomine del personale insegnante.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 75. — FAINI.

Numero di pubblicazione 402.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 127.

Erezione in Ente morale del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro ed agricole di Capitanata « Gaetano Postiglione », in Foggia.

N. 127. R. decreto 14 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro ed agricole di Capitanata « Gaetano Postiglione », con sede in Foggia, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 403.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 120.

Autorizzazione al Consorzio irriguo di Caselle Landi a riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

N. 120. R. decreto 3 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si concede al Consorzio irriguo di Caselle Landi con sede in Caselle Landi, provincia di Milano, l'autorizzazione a riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 404.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 121.

Autorizzazione al Consorzio irriguo di Castelnuovo Bocca d'Adda a riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

N. 121. R. decreto 3 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si concede al Consorzio irriguo di Castelnuovo Bocca d'Adda (altipiano) con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda, provincia di Milano, l'autorizzazione a riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 405.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 122.

Autorizzazione al Consorzio irriguo del Mezzanone di Caselle Landi a riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

N. 122. R. decreto 3 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si concede al Consorzio irriguo del Mezzanone di Caselle Landi, con sede in Caselle Landi, provincia di Milano, l'autorizzazione a riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1926.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1926.

Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Siracusa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, contenente le norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1925, che ordina la formazione dei ruoli dei lavoratori del porto di Siracusa;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Siracusa un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettano le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

L'Ufficio del lavoro portuale è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:

1° un funzionario del competente circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° il presidente della Camera di commercio, o un suo delegato;

3° due rappresentanti dei datori di lavoro portuale nominati dalla Camera di commercio;

4° tre rappresentanti dei lavoratori dei quali uno nella persona del segretario del Sindacato dei lavoratori del porto di Siracusa e gli altri due designati dagli operai permanenti inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Colle stesse modalità sarà provveduto alla designazione di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro e di lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio stesso e la presidenza del Consiglio vengono assunte da altro ufficiale della Capitaneria nominato dal comandante del porto.

A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nella esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima o di interesse collettivo.

A tal uopo ogni ordine del giorno che si riferisce alle questioni predette dovrà essere pubblicato all'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni od Enti di cui sopra dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio debbono risiedere a Siracusa ed essere facilmente reperibili.

Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.

Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro, il Ministro per le comunicazioni, udito quello per l'economia nazionale potrà, a proprio insindacabile giudizio, decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e provvedere alla sua ricostituzione con facoltà di derogare alle norme stabilite dal precedente art. 2, tranne per quanto riguarda il rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consiglio così ricostituito durerà in carica sei mesi e potrà essere confermato per altri sei mesi.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni e i diritti e doveri del personale suddetto nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio, e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli impresari e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita, e per l'osservanza delle tariffe

vigenti tanto da parte dei lavoratori, che degli impresari e datori di lavoro in genere;

i) per la verifica, ed occorrendo per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte, o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuario circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni, o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto, quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica o della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzato a riscuotere, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata, nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, ai termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli impresari e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio di imprese di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori, nonchè dai proventi della vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto.

In tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Tutti gli introiti ed i prelevamenti sul conto corrente di cui all'art. 11 saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Art. 13.

Per le spese di ufficio il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato che allegherà coi documenti giustificativi al rendiconto generale di cui al seguente art. 15.

Art. 14.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la Sezione di tesoreria provinciale sia degli introiti che dei prelevamenti avvenuti sul conto corrente.

Art. 15.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 16.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto (compreso il canale della darsena) per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie o complementari considerate dalle singole tariffe.

Nella zona della stazione ferroviaria marittima sono di esclusiva competenza dei lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale soltanto le operazioni inerenti alle merci provenienti dal mare o destinate al mare.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica ai facchini doganali.

Art. 17.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie, e nelle categorie si suddividono in permanenti ed in avventizi.

Le categorie, le loro attribuzioni, e per ciascuna di esse il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 18.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, devono essere inscritti nei ruoli di categoria previsti dal decreto Ministeriale 1° luglio 1925.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti salvo le eccezioni di cui all'art. 16.

Art. 19.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre d'ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

Art. 20.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data d'inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto, le ricompense e benemerenze comunque acquistate;
d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;
e) i passaggi di categoria;
f) le imputazioni e condanne;
g) le punizioni disciplinari;
h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;
i) i cambiamenti di domicilio;
l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 21.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere; falsi di qualunque genere; delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro; delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali; od avere ottenuto la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° avere stabile dimora nel comune di Siracusa.

Per gli aspiranti alla categoria barcaccieri sarà inoltre richiesto il possesso dell'autorizzazione a capo barca pel traffico locale ai sensi dell'art. 912 del regolamento marittimo.

Salvo quanto è disposto dall'art. 22, le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 22.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda, e, non bastando, anche di autorità per gli ultimi iscritti nel ruolo: le inscrizioni nel nuovo ruolo, seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo, a parità di data, il più anziano di età.

Art. 23.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti sia in quelli degli avventizi, senza che, per deliberazione del Consiglio del lavoro, sia stata dichiarata aperta l'inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

Art. 24.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio.

Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e il certificato di buona condotta.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penali e di buona condotta.

Art. 25.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo aver esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valor civile nonchè l'esser figli di lavoratori del porto della categoria cui aspira.

Per gli stivatori costituirà titolo di preferenza, anche prima delle benemerenze sopra dette, un maggiore periodo di navigazione al servizio di coperta.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio, e al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 26.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera oltre alle generalità, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 27.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento, e in caso che questo avvenga, a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possono influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danno a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro, sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 28.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 29.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 21;

5° quando, per manifeste prove, debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando, dedotti i periodi di servizio militare o quelli di malattia comprovata e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, o durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive, alle chiamate;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel comune di Siracusa.

Art. 30.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 31.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari, e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

CAPO III.

Cooperative, associazioni ed imprese.

Art. 32.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni di lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto di cooperative e associazioni formate tra lavoratori permanenti di una stessa categoria.

Le cooperative ed associazioni possono essere più di una coper. categoria.

Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa o associazione.

Le cooperative o associazioni così costituite potranno assumere imprese che ad integrare il lavoro dei soci richiedano anche i lavori di altre categorie a condizione però di avvalersi per ciascun lavoro di appartenenti alla relativa categoria ancorchè non siano loro soci.

Art. 33.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda, gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle cooperative e associazioni individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 21.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 34.

La concessione del lavoro non sarà accordata se, dalle disposizioni costitutive della cooperativa o associazione non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa o associazione compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sia nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa o associazione;

4° che la cooperativa o associazione si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa o associazione possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa o associazione, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa far atto di recesso dalla società con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa o associazione vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge. Ogni altra ritenuta che la cooperativa ritenesse dover imporre ai propri soci dovrà essere preventivamente autorizzata dal comandante del porto;

8° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati, e che, nel caso

di revoca della concessione come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa o associazione riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa o associazione s'impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o sieno da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa o associazione riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa o associazione, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Siracusa;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa o associazione e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio salvo appello al comandante del porto.

Art. 35.

La concessione di esercizio alle cooperative o associazioni è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato, e, salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 36.

Le cooperative o associazioni dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati, indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impigo.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti, e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 37.

Le concessioni alle cooperative o associazioni potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, quando:

1° la cooperativa o associazione non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento, o quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa o associazione si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa o associazione condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine, caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione o amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 34.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione della cooperativa o associazione inadempiente.

Art. 38.

Sono datori di lavoro, agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai servizi di cui all'art. 16.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale e l'uso dei mezzi d'opera o, comunque, sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto, e nei servizi di cui all'art. 16, funzioni d'impresa, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 39.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di impresario di sbarco e imbarco di merci in porto se non abbia ottenuta apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione, gli impresari suddetti devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 21 e certificato di buona condotta;

d) certificato di iscrizione presso la Camera di commercio.

Le imprese costituite in società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 21.

Tutti gli impresari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 40.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunciare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati.

Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore che lo avrà indebitamente impiegato sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 55.

Art. 41.

La concessione di cui all'art. 39 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale, e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione, da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Siracusa;

c) impegno del concessionario di riconoscere le sue responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero state impartite.

Art. 42.

Le concessioni agli impresari potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità quando:

1° il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 21, o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano, o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite, o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria dell'impresa sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti, per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 43.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori di lavoro sono tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

CAPO IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 44.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento e retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti, all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito dall'art. 3 del Regio decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 45.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 46.

Tutte le operazioni di cui all'art. 16 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

I datori di lavoro che li hanno impiegati dovranno versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 47.

È in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 48.

L'avviamento degli operai al lavoro sarà giornalmente regolato dall'Ufficio del lavoro secondo i regolamenti e le norme di lavoro che verranno emanati per ciascuna categoria.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti alla manovra dei verricelli i lavoratori più avanzati in età.

Art. 49.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone e cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 50.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori o delle cooperative o associazioni che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 51.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859.

CAPO V.

Controversie e sanzioni.

Art. 52.

Le controversie individuali che sorgano in materia di ordinamento e di retribuzioni del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 53.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio darà luogo secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni d'esercizio rilasciate alle cooperative o associazioni i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro, e che non lo riprenderanno immediatamente, dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria colla sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti, e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni da imprese di lavoro daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle condizioni di esercizio rilasciate alle imprese medesime, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 54.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso una mese della presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti:

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro potranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre all'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dall'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative o associazioni implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da recare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3° dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte delle imprese il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 55.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento e alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925 e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria fino a L. 100;
b) sospensione dal lavoro fino a 30 giorni;
c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria fino a L. 500;
b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;
c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata

su proposta dell'Ufficio del lavoro, dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quelle delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 31.

Art. 56.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone ed Enti non contemplati da questo ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non infirmano quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 57.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Ministeriale 1° luglio 1925 ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 21.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno essere mantenuti nei ruoli sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'art. 30.

Art. 58.

Per la prima volta i rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario Governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Analogamente i rappresentanti dei lavoratori saranno nominati dal comandante del porto e resteranno in carica fino a quando l'organizzazione operaia non renda possibile le elezioni regolari.

Art. 59.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento i datori di lavoro e le associazioni operaie che a quella data esercitavano in porto funzioni d'impresa dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a quelle imprese o associazioni che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 60.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'art. 45;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 61.

Il presente decreto andrà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 30

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	91 85	Belgio	112 92
Londra	120 68	Olanda	9 98
Svizzera	478 56	Pesos oro (argentino)	23 225
Spagna	349 78	Pesos carta (argent.)	10 22
Berlino	5 91	New-York	24 80
Vienna (Shilling)	3 491	Belgrado	43 80
Praga	73 75	Budapest (Pengkos)	3 46
Romania	10 75	Russia	127 65
Dollaro canadese	24 76	Oro	478 52

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 275
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 45

Bollettino N. 31

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	90 97	Belgio	112 81
Londra	120 549	Olanda	9 96
Svizzera	477 42	Pesos oro (argentino)	23 105
Spagna	349 30	Pesos carta (argent.)	10 17
Berlino	5 90	New-York	24 786
Vienna (Shilling)	3 49	Belgrado	43 72
Praga	73 60	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 775	Russia	127 533
Dollaro canadese	24 715	Oro	478 25

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 475
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 10

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 19 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di ottobre 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
			. . . .		
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
20191	91100	Failla G. Gelsomino	« L'Arbarunu » - Commedia in 3 atti in dialetto siciliano	Failla G. Gelsomino	Inedita. — Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Film).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 17 novembre 1925.

Il direttore: G. De Sanctis.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n 11 di privativo per modelli o disegni di fabbrica registrate nell'anno 1925

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO dal registro attestati
5 febbraio 1925	Prem Carlo, a Trieste.	Modello di fabbrica: Modello di sacchetto di carta con buoni reclame.	4800	Volume 50 N. 1
31 marzo »	Brachet, Richard & C.ie, a Lyon - Monplaisir.	Modello di fabbrica: Cucina a gas.	4820	» » » 2
21 luglio »	Franceschi Giovanni & Ditta « Atlante », Soc. Anon. Assicurazioni e Riassicurazioni, a Milano.	Modello di fabbrica: Polizza a triplice tagliando per assicurazone trasporto merci.	4937	» » » 3
25 agosto »	Siemens Schuckert Werke Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung, a Berlin - Siemensstadt.	Modello di fabbrica: Interruttore a chiavetta rotante.	4955	» » » 4
25 » »	Siemens Schuckert Werke Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung, a Berlin - Siemensstadt.	Modello di fabbrica: Interruttore a chiavetta rotante.	4956	» » » 5
2 ottobre »	Cosè Giuseppe, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di ferma cappello avente la forma di farfalla.	5059	» » » 6
13 » »	Royal Typewriter Company Inc., a New York.	Modello di fabbrica: Telaio per macchine da scrivere.	5163	» » » 7
13 » »	Royal Typewriter Company Inc., a New York.	Modello di fabbrica: Telaio per macchine da scrivere.	5164	» » » 8
14 febbraio »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica per scialle di seta ricamato.	4733	» » » 9
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica per scialle di seta ricamato.	4734	» » » 10
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica per scialle di seta ricamato.	4736	» » » 11
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica per scialle di seta ricamato.	4737	» » » 12
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica per scialle di seta ricamato.	4738	» » » 13
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica per scialle di seta ricamato.	4739	» » » 14
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica per scialle di seta ricamato.	4740	» » » 15
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica per scialle di seta ricamato.	4741	» » » 16
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica per scialle di seta ricamato.	4742	» » » 17
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica per scialle di seta ricamato.	4723	» » » 18

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME : NUMERO del registro attestati
20 giugno 1925	Repusseau François, a Levallois-Perret (Francia).	Modello di fabbrica: Ammortizzatore di urti per motociclette.	4913	Volume 50 N. 19
20 » »	Repusseau François, a Levallois-Perret (Francia).	Modello di fabbrica: Ammortizzatore di urti per moto-carrozzette.	4914	» » » 20
20 » »	Repusseau François, a Levallois-Perret (Francia).	Modello di fabbrica: Ammortizzatore di urti per veicoli.	4915	» » » 21
20 » »	Repusseau François, a Levallois-Perret (Francia).	Modello di febbrica: Ammortizzatore di urti geminato per veicoli.	4916	» » » 22
3 novembre »	Ditta Icilio Casaboni & C., a Milano.	Modello di fabbrica: Porta bicchieri e sapone per toeletta bagno e simili stile II Impero.	5186	» » » 23
3 » »	Ditta Icilio Casaboni & C., a Milano.	Porta bicchieri e sapone per bagno toeletta e simili stile floreale.	5187	» » » 24
3 » »	Ditta Icilio Casaboni & C., a Milano.	Porta bicchieri e sapone per bagno toeletta e simili tipo a conchiglie.	5188	» » » 25
3 » »	Ditta Icilio Casaboni & C., a Milano.	Modello di fabbrica: Porta bicchieri e sapone per bagno toeletta e simili stile Inglese.	5189	» » » 26
3 » »	Ditta Icilio Casaboni & C., a Milano.	Modello di fabbrica: Porta bicchieri e sapone per bagno toeletta e simili stile classico.	5190	» » » 27
3 » »	S. A. Fabbrica Italiana Prodotti Brill, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica di spazzolino per l'applicazione della cera, crema o simile alle calzature, alle pelli, od ai cuoi.	5191	» » » 28
12 » »	Ditta Industria Giocattoli ed affini rag. Mario De Nardo, a Torino.	Modello di fabbrica: Statuetta rappresentante S. A. R. il Principe Ereditario.	5193	» » » 29
17 » »	Gallet Jules-Battegay Jacques a Parigi.	Modello di fabbrica: Recipiente a doppia parete per riscaldar liquidi.	5195	» » » 30
12 settembre »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Albero primario del cambio di velocità per autoveicoli.	5118	» » » 31
12 novembre »	Ditta De Angeli-Frua, a Milano.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di tessuto stampato per vesti e grembiule.	5196	» » » 32
12 » »	Ditta De Angeli-Frua, a Milano.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di tessuto stampato per vesti e grembiule.	5197	» » » 33
12 » »	Ditta De Angeli-Frua, a Milano.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di tessuto stampato per vesti e grembiule.	5198	» » » 34
12 » »	Ditta De Angeli-Frua, a Milano.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di tessuto stampato per vesti e grembiule.	5199	» » » 35
14 febbraio »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di scialle di seta ricamato.	4723	» » » 36
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di scialle di seta ricamato.	4724	» » » 37
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di scialle di seta ricamato.	4725	» » » 38
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di scialle di seta ricamato.	4726	» » » 39

DATA del deposito	TITOLARE o sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
14 febbraio 1925	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di scialle di seta ricamato.	4727	Volume 50 N. 40
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di scialle di seta ricamato.	4728	» » » 41
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di scialle di seta ricamato.	4729	» » » 42
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di scialle di seta ricamato.	4730	» » » 43
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di scialle di seta ricamato.	4731	» » » 44
14 » »	Piatti Carlo, a Como.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di scialle di seta ricamato.	4732	» » » 45
12 maggio »	Tartara Giuseppe G. B., a Torino.	Modello di fabbrica: Macchina fotografica in forma di carro d'assalto.	4881	» » » 46
7 agosto »	Ditta Giovanni Tadini, a Milano.	Modello di fabbrica: Coppella di sughero asfaltata ad incastro per isolazioni frigorifere.	4951	» » » 47
22 settembre »	Finetti Giovanni, a Niguarda & Bosisio Giuseppe, a Milano.	Modello di fabbrica: Cornice specialmente adatta per applicazioni funerarie.	5055	» » » 48
28 » »	Bambini Giuseppe & Fontanelli Angelo, a Firenze.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica per riproduzione di recipiente per acqua cosidetto mezzina.	5057	» » » 49
19 ottobre »	Western Electric Italiana, a Milano.	Modello di fabbrica: Disegno di apparecchio radioricevente.	5165	» » » 50
19 » »	Western Electric Italiana, a Milano.	Modello di fabbrica: Disegno di apparecchio radioricevente con altoparlante.	5166	» » » 51
12 novembre »	De Angeli - Frua - Società per l'Industria dei tessuti stampati, a Milano.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di tessuto stampato per vesti e grembiuli.	5200	» » » 52
17 » »	Società Anonima Fratelli Polli, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica per bottiglia o flaconcino di vetro per conserva di prodotti alimentari in genere.	5202	» » » 55
17 » »	Società Anonima Fratelli Polli, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica per vaso di vetro per conserva di prodotti alimentari in genere.	5203	» » » 54
3 » »	Ditta Icilio Casaboni & C., a Milano.	Modello di fabbrica: Porta bicchieri e sapone per bagno toeletta e simili stile Impero.	5204	» » » 55
28 » »	Ditta Lamperti & Garbagnati, a Milano.	Modello di fabbrica: Modello di cassetta combinata di sviluppo e fissaggio di lastre fotografiche.	5210	» » 56
3 dicembre »	Ditta De Angeli - Frua, a Milano.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di tessuto sampato, per vesti e grembiule.	5215	» » » 57
3 » »	Ditta De Angeli - Frua, a Milano.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di tessuto sampato, per vesti e grembiule.	5216	» » » 58
3 » »	Ditta De Angeli - Frua, a Milano.	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di tessuto stampato, per vesti e grembiule.	5217	» » » 59
9 » »	Rudge Whitworth Limited, a Coventry (Gr. Bretagna).	Modello di fabbrica: Dato di chiusura per assi di vetture stradali.	5218	» » » 60

Roma, 28 dicembre 1925.

Il direttore: DE SANCTIS.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 47, dal 16 al 22 novembre 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Alessandria	Asti	Villa S. Secon.	B	—	1
Avellino	S. Angelo dei L.	Calitri	B	—	1
Bari delle Pugl.	Bari	Bari	B	2	2
Id.	Id.	Turi	B	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	Cerreto Sannita	B	—	1
Caserta	Gaeta	Formia	B	—	1
Firenze	Firenze	Prato	B	—	1
Id.	S. Miniato	S. Miniato	B	—	1
Foggia	S. Severo	Castelnuovo M.	Cp.	1	—
Lecce	Brindisi	Brindisi	O	—	1
Lucca	Lucca	Pescia	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	—	1
Novara	Vercelli	Cascine S. Giac.	B	—	1
Parma	Borgo S. Donn.	Fontanellato	B	1	—
Pavia	Mortara	Rosasco	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	1	—
Potenza	Matera	Matera	O	—	1
Roma	Viterbo	Barbarano	B	—	1
Taranto	Taranto	Ginosa	O	1	1
Id.	Id.	Laterza	O	1	—
Torino	Torino	Carmagnola	B	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Arzignano	B	—	1
				8	10
		Carbonchio sintomatico.			
Parma	Borgotaro	Borgotaro	B	—	1
Pavia	Voghera	Pancarana	B	1	—
Id.	Id.	Voghera	B	1	—
Potenza	Matera	Salandra	B	1	—
				3	1
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Alluvioni Cam.	B	1	—
Id.	Id.	Bassignana	B	1	—
Id.	Id.	Cassine	B	—	1
Id.	Id.	Castellazzo B.	B	—	1
Id.	Id.	Masio	B	2	—
Id.	Id.	Montecastello	B	3	—
Id.	Id.	Predosa	B	1	—
Id.	Id.	S. Salvatore M.	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Asti	Agliano	B	—	2
Id.	Id.	Arameugo	B	—	1
Id.	Id.	Asti	B	2	—
Id.	Id.	Bagnasco	B	—	1
Id.	Id.	Belveglio	B	—	1
Id.	Id.	Castagnole	B	10	3
Id.	Id.	Cocconato	B	—	4
Id.	Id.	Cortazzone	B	3	—
Id.	Id.	Costigliole	B	2	—
Id.	Id.	Ferrere	B	—	1
Id.	Id.	Isola d'Asti	B	1	1
Id.	Id.	Marmorito	B	—	1
Id.	Id.	Montafia	B	—	1
Id.	Id.	Piea	B	1	—
Id.	Id.	Portacomaro	B	—	1
Id.	Id.	Robella	B	—	2
Id.	Id.	Rocca d'Arazzo	B	—	1
Id.	Id.	S. Damiano	B	4	6
Id.	Id.	Valfenera	B	—	1
Id.	Id.	Viale	B	—	3
Id.	Casale Monferr.	Gabiano	B	1	2
Id.	Id.	Grazzano	B	—	1
Id.	Id.	Montalero	B	—	1
Id.	Id.	Montiglio	B	—	2
Id.	Id.	Morano P.	B	1	—
Id.	Id.	Ticineto	B	1	—
Id.	Id.	Tonco	B	—	1
Id.	Id.	Treville	B	—	1
Id.	Id.	Viarigi	B	—	1
Id.	Novi Ligure	Gavi	B	1	8
Id.	Id.	Novi Ligure	B	1	—
Id.	Tortona	Isola S. Antonio	B	—	2
Id.	Id.	Tortona	B	—	2
Id.	Id.	Viguzzolo	B	—	1
Ancona	Ancona	Ancona	B	8	—
Id.	Id.	Camerata Pic.	B	1	2
Id.	Id.	Chiaravalle	B	6	—
Id.	Id.	Cormaldo	B	1	—
Id.	Id.	Fabriano	B	10	4
Id.	Id.	Falconara	B	1	—
Id.	Id.	Genga	B	1	—
Id.	Id.	Jesi	B	2	1
Id.	Id.	Monsano	B	4	1
Id.	Id.	Montemarciano	B	2	3
Id.	Id.	Monterado	B	2	—
Id.	Id.	Monte S. Vito	B	4	—
Id.	Id.	Osimo	B	7	—
Id.	Id.	Ostra	B	2	1
Id.	Id.	S. Marcello	B	3	—
Id.	Id.	Sassoferrato	B	5	—
Id.	Id.	Senigallia	B	6	2
Id.	Id.	Sirolo	B	4	1
Id.	Id.	Staffolo	B	9	—
Aquila degli A.	Avezzano	Avezzano	B	3	—
Id.	Id.	Celano	B	1	2
Id.	Id.	Cerchio	B	2	—
Id.	Id.	Civitella Roveto	B	—	1
Id.	Id.	Pescasseroli	B	—	3
Id.	Id.	Pescina	B	4	1
Id.	Id.	S. Vinc. V. R.	B	—	3
Id.	Id.	Trasacco	B	4	2
Id.	Sulmona	Alfedena	B	—	1
Id.	Id.	Barrea	B	—	1
Id.	Id.	Campo di Giove	BO	2	—
Id.	Id.	Raiano	B	1	—
Id.	Id.	Scontrone	B	1	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	Anghiari	B	1	—
Id.	Id.	Arezzo	B	2	6
Id.	Id.	Bibbiena	B	2	—
Id.	Id.	Bucine	B	4	—
Id.	Id.	Castiglione F.	B	2	3
Id.	Id.	Foiano della C.	B	1	—
Id.	Id.	Monte S. M. T.	B	—	2
Id.	Id.	Pergine	B	—	2
Id.	Id.	Pian di Sco	B	—	1
Id.	Id.	Pratovecchio	B	1	—
Id.	Id.	Terranova B.	B	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	B	1	—
Id.	Id.	Carassai	B	1	—
Id.	Id.	Spinetoli	B	—	1
Id.	Fermo	Fermo	B	1	2
Id.	Id.	Montefiore	B	1	—
Id.	Id.	Montegiorgio	B	8	2
Id.	Id.	Montegranaro	B	4	2
Id.	Id.	Petritoli	B	—	2
Id.	Id.	Porto S. Giorg.	B	—	2
Id.	Id.	Id.	S	—	2
Id.	Id.	S. Elpidio	B	—	1
Id.	Id.	Servigliano	B	2	—
Avellino	Avellino	Montoro Super.	B	2	—
Belluno	Belluno	Agordo	B	3	2
Id.	Id.	Cencenighe	B	12	—
Id.	Id.	Chies	B	—	6
Id.	Id.	La Valle	B	1	1
Id.	Id.	Limana	B	4	1
Id.	Id.	Mel	B	3	—
Id.	Id.	Pieve d'Alpago	B	—	1
Id.	Feltre	Cesio	B	2	—
Id.	Id.	Feltre	B	5	1
Id.	Id.	Quero	B	4	—
Id.	Id.	S. Giustina	B	5	1
Id.	Pieve di Cadore	Calalzo	B	10	—
Id.	Id.	Lozzo Cadore	B	2	—
Benevento	Cerreto Sannita	S. Agata d. Gott	B	2	—
Bergamo	Bergamo	Adrara S. Mart.	B	3	—
Id.	Id.	Adrara S. Rocco	B	—	1
Id.	Id.	Albino	B	3	—
Id.	Id.	Almè	B	2	—
Id.	Id.	Azzano S. Paolo	B	1	2
Id.	Id.	Bagnatica	B	1	—
Id.	Id.	Bergamo	B	—	3
Id.	Id.	Bolgare	B	1	1
Id.	Id.	Brembate di S.	B	3	—
Id.	Id.	Cenate Sopra	B	—	1
Id.	Id.	Chignolo	B	3	1
Id.	Id.	Chiuduno	B	1	3
Id.	Id.	Costa di Mezz.	B	1	—
Id.	Id.	Credaro	B	—	1
Id.	Id.	Curnasco	B	3	—
Id.	Id.	Curno	B	4	—
Id.	Id.	Dossena	B	1	—
Id.	Id.	Filago	B	1	1
Id.	Id.	Grumello del M.	B	—	3
Id.	Id.	Madone	B	2	—
Id.	Id.	Nembro	B	3	—
Id.	Id.	Pedrengo	B	2	—
Id.	Id.	Pradalunga	B	1	—
Id.	Id.	Ranica	B	1	—
Id.	Id.	Sarnico	B	1	—
Id.	Id.	Sforzatica	B	9	2
Id.	Id.	Sorisole	B	1	1
Id.	Id.	Suisio	B	—	1
Bergamo	Bergamo	Tagliuno	B	2	—
Id.	Id.	Telgate	B	4	3
Id.	Id.	Vall'Alta	B	1	—
Id.	Id.	Villa di Serio	B	—	1
Id.	Id.	Villongo S. Fil.	B	1	—
Id.	Clusone	Castione	B	7	—
Id.	Id.	Cerete	B	1	—
Id.	Id.	Oltrepovo	B	4	—
Id.	Id.	Oltressenda B.	B	—	1
Id.	Id.	Piario	B	1	—
Id.	Id.	Rovetta	B	10	—
Id.	Id.	Vilminore	B	12	—
Id.	Treviglio	Antegnate	B	2	—
Id.	Id.	Arcene	B	1	—
Id.	Id.	Arsago	B	—	1
Id.	Id.	Calcinate	B	1	1
Id.	Id.	Calcio	B	7	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	22	7
Id.	Id.	Cologno	B	3	—
Id.	Id.	Cortenova	B	2	2
Id.	Id.	Covo	B	4	2
Id.	Id.	Fontanella	B	11	—
Id.	Id.	Fornovo	B	1	1
Id.	Id.	Ghisalba	B	—	2
Id.	Id.	Grassobbio	B	5	—
Id.	Id.	Martinengo	B	10	1
Id.	Id.	Mozzanica	B	—	1
Id.	Id.	Pumenengo	B	7	1
Id.	Id.	Romano	B	8	—
Id.	Id.	Sabbio Bergam.	B	—	1
Id.	Id.	Spirano	B	—	3
Id.	Id.	Torre Pallavic.	B	3	1
Id.	Id.	Treviglio	B	5	—
Id.	Id.	Urgnano	B	1	—
Id.	Id.	Zanica	B	6	—
Bologna	Bologna	Bologna	B	—	5
Id.	Imola	Imola	B	—	6
Id.	Id.	Tossignano	B	—	4
Id.	Vergato	Bagni della P.	B	—	3
Id.	Id.	Vergato	B	—	2
Brescia	Breno	Angolo	B	—	1
Id.	Id.	Niardo	B	—	4
Id.	Id.	Pian Camuno	B	4	1
Id.	Id.	Vezza d'Oglio	B	5	—
Id.	Brescia	Bagnolo Mella	B	3	—
Id.	Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Id.	Botticino Matt.	B	3	3
Id.	Id.	Bovezzo	B	3	—
Id.	Id.	Brescia	B	9	—
Id.	Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Id.	Calvisano	B	19	—
Id.	Id.	Carpenedolo	B	15	—
Id.	Id.	Carzago	B	—	2
Id.	Id.	Castenedolo	B	3	4
Id.	Id.	Cilivergbe	B	3	2
Id.	Id.	Concesio	B	—	1
Id.	Id.	Cossirano	B	8	3
Id.	Id.	Desenzano	B	2	—
Id.	Id.	Ghedi	B	15	—
Id.	Id.	Lonato	B	11	2
Id.	Id.	Montichiari	B	19	—
Id.	Id.	Nuvolento	B	—	4
Id.	Id.	Nuvolera	B	1	3
Id.	Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Id.	Trenzano	B	—	1
Id.	Chiari	Barco	B	2	—

Segue *Afta epizootica*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Chiari	Capriolo	B	10	—
Id.	Id.	Chiari	B	10	5
Id.	Id.	Cologne	B	3	—
Id.	Id.	Ludriano	B	2	1
Id.	Id.	Orzinuovi	B	42	4
Id.	Id.	Orzivecchi	B	3	—
Id.	Id.	Padernello	B	—	4
Id.	Id.	Palazzolo	B	2	1
Id.	Id.	Pedergnaga	B	2	—
Id.	Id.	Pompiano	B	4	—
Id.	Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	Id.	Roccafranca	B	—	3
Id.	Id.	Urago d'Oglio	B	2	1
Id.	Salò	Goglione Sotto	B	—	1
Id.	Id.	Salò	B	2	4
Id.	Verolanuova	Cadignano	B	2	—
Id.	Id.	Fiesse	B	1	3
Id.	Id.	Gottolengo	B	21	6
Id.	Id.	Leno	B	—	2
Id.	Id.	Manerbio	B	3	2
Id.	Id.	Pavone Mella	B	—	4
Id.	Id.	Pontevico	B	1	1
Id.	Id.	Quinzano	B	2	—
Id.	Id.	Seniga	B	10	7
Id.	Id.	Verolanuova	B	2	—
Id.	Id.	Verolavecchia	B	—	1
Campobasso	Isernia	Conca Casale	B	—	2
Id.	Id.	Fornelli	B	2	—
Catania	Acireale	Acireale	B	1	—
Id.	Id.	Giarre	B	—	2
Id.	Caltagirone	Caltagirone	B	—	1
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Nicosia	Troina	B	1	—
Catanzaro	Catanzaro	Sellia	B	2	—
Id.	Cotrone	Mesuraca	B	1	—
Id.	Id.	Savelli	B	—	6
Id.	Monteleone	S. Nicola di C.	B	—	1
Id.	Id.	Serra S. Bruno	B	2	1
Id.	Nicastro	Maida	B	3	2
Id.	Id.	Nicastro	B	4	1
Id.	Id.	Sambiase	B	5	4
Id.	Id.	Id.	O	3	2
Chieti	Chieti	Chieti	B	16	8
Id.	Id.	Id.	O	—	2
Id.	Id.	Id.	S	—	3
Id.	Id.	Francavilla	B	—	1
Id.	Id.	Guardiagrele	B	10	26
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Id.	S	6	—
Id.	Id.	Manoppello	B	202	—
Id.	Id.	Miglianico	B	—	5
Id.	Id.	Poggioflorito	B	—	1
Id.	Id.	Id.	O	—	3
Id.	Id.	Tollo	B	—	4
Id.	Id.	Id.	S	—	4
Id.	Lanciano	Fossacesia	B	—	5
Id.	Id.	Lanciano	B	—	2
Como	Como	Albate	B	—	1
Id.	Id.	Alzate Brianza	B	7	—
Id.	Id.	Anzano del P.	B	2	1
Id.	Id.	Bellano	B	—	1
Id.	Id.	Bregnano	B	2	—
Id.	Id.	Buccinigo	B	1	—
Id.	Id.	Cagno	B	5	—
Id.	Id.	Camnago Fal	B	1	—
Id.	Id.	Cantù	B	2	—
Id.	Id.	Carlazzo	B	3	1
Como	Como	Castiglione d'I.	B	1	1
Id.	Id.	Cavallasca	B	—	2
Id.	Id.	Caversaccio	B	1	—
Id.	Id.	Colico	B	3	6
Id.	Id.	Como	B	3	1
Id.	Id.	Costamasnaga	B	3	1
Id.	Id.	Dizzasco	B	—	5
Id.	Id.	Domaso	B	2	—
Id.	Id.	Erba Incino	B	2	—
Id.	Id.	Figino Serenza	B	1	—
Id.	Id.	Fino Mornasco	B	2	—
Id.	Id.	Gaggino	B	2	—
Id.	Id.	Gera	B	1	1
Id.	Id.	Gironico	B	4	—
Id.	Id.	Gravedona	B	2	—
Id.	Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Id.	Lemna	B	3	—
Id.	Id.	Lezzeno	B	1	—
Id.	Id.	Lucino	B	—	1
Id.	Id.	Lurago d'Erba	B	3	—
Id.	Id.	Maslianico	B	3	—
Id.	Id.	Mojana	B	—	2
Id.	Id.	Molina	B	5	—
Id.	Id.	Palanzo	B	6	7
Id.	Id.	Peglio	B	2	1
Id.	Id.	Pellio Intelvi	B	2	—
Id.	Id.	Piazza S. Stef.	B	3	—
Id.	Id.	Porlezza	B	2	—
Id.	Id.	Rodero	B	1	—
Id.	Id.	Rovenna	B	1	—
Id.	Id.	S. Fedele	B	1	3
Id.	Id.	Solbiate	B	3	—
Id.	Id.	Sueglio	B	2	1
Id.	Id.	Tavordo	B	26	—
Id.	Id.	Torno	B	—	1
Id.	Id.	Traversa	B	1	—
Id.	Id.	Vassena	B	1	—
Id.	Id.	Vendrogno	B	—	1
Id.	Id.	Vestreno	B	2	3
Id.	Lecco	Annone di Br.	B	3	—
Id.	Id.	Asso	B	5	1
Id.	Id.	Ballabio Infer.	B	4	1
Id.	Id.	Barsago	B	1	—
Id.	Id.	Bindo	B	—	2
Id.	Id.	Bosisio	B	3	—
Id.	Id.	Canzo	B	4	—
Id.	Id.	Casatenuovo	B	2	—
Id.	Id.	Cassago	B	2	—
Id.	Id.	Cassina Mar.	B	4	1
Id.	Id.	Cernusco Lomb.	B	13	2
Id.	Id.	Cologna	B	—	1
Id.	Id.	Consonno	B	1	1
Id.	Id.	Cremeno	B	1	—
Id.	Id.	Galbiate	B	3	2
Id.	Id.	Garlate	B	2	—
Id.	Id.	Imbersago	B	3	—
Id.	Id.	Introbio	B	5	—
Id.	Id.	Lecco	B	4	—
Id.	Id.	Oggiono	B	4	1
Id.	Id.	Olgiate Molg.	B	1	—
Id.	Id.	Osnago	B	2	—
Id.	Id.	Pescate	B	1	—
Id.	Id.	Proserpio	B	1	—
Id.	Id.	Ravellino	B	1	1
Id.	Id.	Rongio	B	7	—
Id.	Id.	Sala al Barro	B	4	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Como	Lecco	Sirone	B	5	—
Id.	Id.	Somana	B	2	—
Id.	Id.	Sormano	B	—	2
Id.	Id.	Verderio Infer.	B	2	—
Id.	Id.	Verderio Super.	B	4	—
Id.	Varese	Abbiate Guazz.	B	2	—
Id.	Id.	Angera	B	13	—
Id.	Id.	Arcisate	B	14	1
Id.	Id.	Barasso	B	—	1
Id.	Id.	Barza	B	6	1
Id.	Id.	Barzola	B	6	—
Id.	Id.	Bedero Valcuvia	B	1	—
Id.	Id.	Besano	B	5	—
Id.	Id.	Besozzo	B	3	—
Id.	Id.	Bisuschio	B	10	3
Id.	Id.	Bizzozero	B	1	—
Id.	Id.	Brebbia	B	3	—
Id.	Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Id.	Bosco Valtrav.	B	—	1
Id.	Id.	Cantello	B	8	—
Id.	Id.	Capronno	B	1	—
Id.	Id.	Casalzuigno	B	4	—
Id.	Id.	Cassano Valc.	B	6	2
Id.	Id.	Castiglione Ol.	B	2	—
Id.	Id.	Castronno	B	1	—
Id.	Id.	Cervo Lago M.	B	1	—
Id.	Id.	Clivio	B	5	—
Id.	Id.	Cocquio	B	5	3
Id.	Id.	Cuasso al Monte	B	5	1
Id.	Id.	Cugliate	B	3	—
Id.	Id.	Cunardo	B	—	1
Id.	Id.	Cuveglio	B	—	1
Id.	Id.	Cuvio	B	13	—
Id.	Id.	Gemonio	B	—	2
Id.	Id.	Gornate Super.	B	10	—
Id.	Id.	Induno Olona	B	3	—
Id.	Id.	Ispra	B	2	2
Id.	Id.	Laveno	B	2	—
Id.	Id.	Lissago	B	4	—
Id.	Id.	Luvinate	B	—	1
Id.	Id.	Malnate	B	6	—
Id.	Id.	Malgesso	B	1	—
Id.	Id.	Marzio	B	1	—
Id.	Id.	Mombello	B	13	2
Id.	Id.	Montegrino	B	2	—
Id.	Id.	Morosolo	B	2	2
Id.	Id.	Mozzate	B	1	—
Id.	Id.	Rancio Valcuv.	B	1	1
Id.	Id.	Ranco	B	4	—
Id.	Id.	Sangiano	B	5	—
Id.	Id.	Ternate	B	5	—
Id.	Id.	Tradate	B	—	1
Id.	Id.	Varano Borghi	B	2	—
Id.	Id.	Varese	B	10	4
Id.	Id.	Vedano Olona	B	1	—
Id.	Id.	Viggiù	B	8	—
Id.	Id.	Voldomino	B	2	—
Cosenza	Cosenza	Bianchi	B	1	—
Id.	Id.	Carpanzano	B	3	—
Id.	Id.	Cosenza	B	4	—
Id.	Id.	Mangone	B	3	2
Id.	Id.	S. Giov. in F.	B	1	1
Id.	Rossano	Calopezzati	B	3	—
Cremona	Casalmaggiore	Calvatone	B	3	—
Id.	Id.	Casalmaggiore	B	6	2
Id.	Id.	Castelponzone	B	3	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Cremona	Casalmaggiore	Drizzona	B	1	—
Id.	Id.	Gussola	B	5	2
Id.	Id.	S. Martino d. L.	B	—	1
Id.	Id.	Scandolara R.	B	1	1
Id.	Id.	Solarolo Rain.	B	—	1
Id.	Id.	Voltido	B	—	1
Id.	Crema	Bagnolo Crem.	B	8	1
Id.	Id.	Casaletto di S.	B	1	—
Id.	Id.	Credera	B	2	—
Id.	Id.	Cumignano	B	1	—
Id.	Id.	Dovera	B	3	1
Id.	Id.	Fiesco	B	1	—
Id.	Id.	Izano	B	1	—
Id.	Id.	Ombriano	B	1	—
Id.	Id.	Pandino	B	7	—
Id.	Id.	Rivolta d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Salvirola	B	1	2
Id.	Id.	S. Bernardino	B	2	2
Id.	Id.	Soncino	B	7	—
Id.	Id.	Ticengo	B	1	—
Id.	Id.	Trigolo	B	2	—
Id.	Id.	Vaiano Crem.	B	1	—
Id.	Cremona	Annicco	B	3	—
Id.	Id.	Ca' d'Andrea	B	2	1
Id.	Id.	Carpan. con D.	B	2	—
Id.	Id.	Casalbuttano	B	—	2
Id.	Id.	Castelleone	B	—	3
Id.	Id.	Cella Dati	B	1	—
Id.	Id.	Cingia de' Botti	B	2	—
Id.	Id.	Cremona	B	7	—
Id.	Id.	Crotta d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Gombito	B	—	2
Id.	Id.	Grontardo	B	—	1
Id.	Id.	Grumello Crem.	B	2	—
Id.	Id.	Isola Dovarese	B	10	1
Id.	Id.	Olmeneta	B	2	—
Id.	Id.	Paderno Crem.	B	—	2
Id.	Id.	Persico	B	1	—
Id.	Id.	Pescarolo	B	1	2
Id.	Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Id.	Pizzighettone	B	8	—
Id.	Id.	S. Bassano	B	1	—
Id.	Id.	Soresina	B	2	—
Id.	Id.	Stagno Lomb.	B	3	1
Id.	Id.	Tredossi	B	1	—
Cuneo	Alba	Guarene	B	—	2
Id.	Id.	Magliano Alf.	B	—	1
Id.	Id.	Montà	B	—	2
Id.	Cuneo	Borgo S. Dal.	B	—	1
Id.	Id.	Caraglio	B	—	1
Id.	Id.	Dronero	B	7	—
Id.	Id.	Fossano	B	2	—
Id.	Id.	Tarantasca	B	1	—
Id.	Mondovì	Clavesana	B	1	—
Id.	Id.	Carrù	B	1	—
Id.	Id.	Farigliano	B	3	—
Id.	Id.	Mondovì	B	5	—
Id.	Id.	Narzole	B	—	1
Id.	Id.	Ormea	B	1	1
Id.	Id.	S. Albano Stura	B	1	—
Id.	Id.	Trinità	B	1	—
Id.	Saluzzo	Bagnolo Piem.	B	2	—
Id.	Id.	Costigliole Sal.	B	1	—
Id.	Id.	Marene	B	1	1
Id.	Id.	Piasco	B	2	—
Id.	Id.	Racconigi	B	2	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cuneo	Saluzzo	Revello	B	1	7
Id.	Id.	Savigliano	B	3	—
Id.	Id.	Verzuolo	B	1	1
Ferrara	Cento	Cento	B	12	18
Id.	Id.	Pieve di Cento	B	9	3
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	1	—
Id.	Id.	S. Agostino	B	12	—
Id.	Comacchio	Comacchio	B	4	—
Id.	Id.	Massa Fisc.	B	—	4
Id.	Id.	Mesola	B	—	1
Id.	Id.	Migliarino	B	3	3
Id.	Ferrara	Argenta	B	22	3
Id.	Id.	Berra	B	2	1
Id.	Id.	Bondeno	B	14	3
Id.	Id.	Copparo	B	10	—
Id.	Id.	Ferrara	B	9	2
Id.	Id.	Formignana	B	3	1
Id.	Id.	Iolanda	B	1	—
Id.	Id.	Ostellato	B	7	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	25	26
Id.	Id.	Ro	B	—	3
Id.	Id.	Vigarano	B	9	4
Firenze	Firenze	Barberino di M.	B	4	—
Id.	Id.	Barberino di V.	B	1	—
Id.	Id.	Borgo S. Lor.	B	1	3
Id.	Id.	Carmignano	B	1	—
Id.	Id.	Casellina e T.	B	—	3
Id.	Id.	Dicomano	B	2	—
Id.	Id.	Fiesole	B	—	4
Id.	Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Id.	Firenzuola	B	4	4
Id.	Id.	Pelago	B	3	1
Id.	Id.	Pontassieve	B	—	2
Id.	Id.	Prato	B	—	2
Id.	Id.	Rufina	B	1	—
Id.	Id.	S. Piero a Sieve	B	—	1
Id.	Id.	Scarperia	B	5	2
Id.	Id.	Vaglia	B	3	3
Id.	Id.	Vicchio	B	4	3
Id.	Pistoia	Larciano	B	—	1
Id.	Id.	Pistoia	B	3	2
Id.	S. Miniato	Castelfranco S.	B	—	2
Id.	Id.	S. Maria a M.	B	—	1
Id.	Id.	S. Miniato	B	—	2
Foggia	Foggia	Cerignola	BO	—	2
Id.	Id.	Vieste	B	3	—
Id.	S. Severo	Apricena	B	—	2
Id.	Id.	Cagnano	B	5	—
Id.	Id.	Carpino	B	3	1
Id.	Id.	Ischitella	BS	8	—
Id.	Id.	Rignano Garg.	B	1	—
Id.	Id.	S. Marco in L.	B	1	—
Id.	Id.	Sannicandro G.	BO	—	2
Id.	Id.	Vico del Garg.	B	3	—
Forlì	Cesena	Borghi	B	5	—
Id.	Id.	Cesena	B	161	22
Id.	Id.	Cesenatico	B	22	5
Id.	Id.	Gatteo	B	17	2
Id.	Id.	Longiano	B	—	1
Id.	Id.	Montiano	B	3	—
Id.	Id.	Roncofreddo	B	10	—
Id.	Id.	S. Mauro	B	41	6
Id.	Id.	Savignano	B	—	1
Id.	Id.	Sogliano	B	4	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	14	2
Id.	Id.	Civitella	B	4	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Forlì	Forlì	Forlì	B	214	56
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	41	1
Id.	Id.	Meldola	B	8	—
Id.	Rimini	Cattolica	B	1	—
Id.	Id.	Coriano	B	1	—
Id.	Id.	Gemmano	B	1	—
Id.	Id.	Misano	B	2	—
Id.	Id.	Monte Colombo	B	4	—
Id.	Id.	Montefiore	B	1	—
Id.	Id.	Monte Gridolfo	B	1	—
Id.	Id.	Riccione	B	6	1
Id.	Id.	Rimini	B	9	5
Id.	Id.	Saludecio	B	2	1
Id.	Id.	S. Clemente	B	3	—
Id.	Id.	Santarcangelo	B	42	2
Id.	Rocca S. Casc.	Castrocaro	B	2	—
Id.	Id.	Premilcuore	B	1	—
Id.	Id.	Rocca S. Casc.	B	3	—
Friuli	Pordenone	Cañeva	B	9	2
Id.	Id.	Fontanafredda	B	—	4
Id.	Udine	Camino di C.	B	1	1
Id.	Id.	Pocenia	B	1	—
Id.	Id.	Sedegliano	B	—	1
Id.	Id.	Sesto al Regh.	B	1	—
Genova	Albenga	Albenga	B	1	—
Id.	Id.	Calizzano	B	8	—
Id.	Id.	Casanova	B	7	—
Id.	Id.	Garlenda	B	10	—
Id.	Id.	Ortovero	B	8	—
Id.	Id.	Ranzi Pietra	B	—	3
Id.	Id.	Vendone	B	4	—
Id.	Id.	Villanova	B	10	—
Id.	Chiavari	Sestri Levante	B	2	—
Id.	Genova	Avegno	B	—	2
Id.	Id.	Campomorone	B	6	—
Id.	Id.	Casella	B	1	—
Id.	Id.	Genova	B	1	—
Id.	Id.	Montebruno	B	2	—
Id.	Id.	Quarto	B	5	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	2	2
Id.	Id.	S. Olcese	B	—	3
Id.	Id.	Torriglia	B	12	—
Id.	Id.	Uscio	B	1	—
Id.	Savona	Cairo Monten.	B	4	—
Id.	Id.	Stella	B	2	—
Grosseto	Grosseto	Castell'Azzara	B	2	—
Id.	Id.	Castiglione P.	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Cinigiano	B	9	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Grosseto	B	23	2
Id.	Id.	Id.	S	7	—
Id.	Id.	Magliano in T.	B	1	—
Id.	Id.	Orbetello	B	1	—
Imperia	Imperia	Caravonica	B	1	—
Id.	Id.	Cartari	B	7	—
Id.	Id.	Cervo	B	5	—
Id.	Id.	Chiusavecchia	B	2	—
Id.	Id.	Civezza	B	—	1
Id.	Id.	Cosio	B	51	—
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Pontedassio	B	4	—
Id.	Id.	Pornassio	B	16	3
Id.	Id.	Torria	B	1	—
Id.	Id.	Valloria	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Imperia	Imperia	Villatalla	B	1	—
Id.	S. Remo	Badalucco	B	2	—
Id.	Id.	S. Remo	B	17	—
Id.	Id.	Taggia	B	1	—
Lecce	Lecce	Campi Salent.	Cp	—	3
Id.	Id.	Lecce	B	1	2
Lucca	Castelnuovo G.	Castiglione	B	1	—
Id.	Lucca	Buggiano	B	1	1
Id.	Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	3	—
Id.	Id.	Coreglia	B	1	—
Id.	Id.	Lucca	B	3	1
Id.	Id.	Pescaglia	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	9	1
Id.	Id.	Seravezza	B	10	2
Macerata	Camerino	Camerino	B	3	—
Id.	Id.	Camporotondo	B	6	—
Id.	Macerata	Belforte	B	3	—
Id.	Id.	Cingoli	B	19	2
Id.	Id.	Civitanova	B	2	—
Id.	Id.	Macerata	B	3	—
Id.	Id.	Matelica	B	5	2
Id.	Id.	Montefano	B	4	1
Id.	Id.	Monte S. Mart.	B	1	—
Id.	Id.	Penna S. Giov.	B	6	—
Id.	Id.	Porto Civitan.	B	1	—
Id.	Id.	Recanati	B	2	—
Id.	Id.	S. Severino M.	B	16	—
Id.	Id.	Treia	B	5	3
Mantova	Mantova	Acquanegra	B	4	—
Id.	Id.	Asola	B	1	1
Id.	Id.	Bagnolo S. V.	B	4	5
Id.	Id.	Bigarello	B	2	—
Id.	Id.	Borgoforte	B	6	8
Id.	Id.	Bozzolo	B	1	—
Id.	Id.	Canneto	B	3	—
Id.	Id.	Carbonara	B	2	—
Id.	Id.	Casaloldo	B	4	—
Id.	Id.	Casalromano	B	1	3
Id.	Id.	Castelbelforte	B	1	—
Id.	Id.	Castel d'Ario	B	6	—
Id.	Id.	Castel Goffredo	B	7	—
Id.	Id.	Castellucchio	B	18	4
Id.	Id.	Ceresara	B	2	1
Id.	Id.	Curtatone	B	5	5
Id.	Id.	Dosolo	B	3	2
Id.	Id.	Felonica	B	—	1
Id.	Id.	Gazoldo	B	4	2
Id.	Id.	Gazzuolo	B	6	—
Id.	Id.	Goito	B	5	10
Id.	Id.	Gonzaga	B	72	6
Id.	Id.	Mantova	B	1	1
Id.	Id.	Marcaria	B	6	9
Id.	Id.	Mariana	B	1	2
Id.	Id.	Marmirolo	B	15	10
Id.	Id.	Medole	B	2	6
Id.	Id.	Moglia	B	10	6
Id.	Id.	Motteggiana	B	8	1
Id.	Id.	Pegognaga	B	8	5
Id.	Id.	Pieve di Corian.	B	4	—
Id.	Id.	Piubega	B	1	1
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	4	4
Id.	Id.	Pomponesco	B	—	3
Id.	Id.	Porto Mantov.	B	10	—
Id.	Id	Quingentole	B	—	1
Id.	Id.	Quistello	B	12	5

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Mantova	Mantova	Redondesco	B	3	3
Id.	Id.	Revere	B	1	—
Id.	Id.	Rodigo	B	—	25
Id.	Id.	Roncoferraro	B	2	3
Id.	Id.	Roverbella	B	5	7
Id.	Id.	Sabbioneta	B	3	3
Id.	Id.	S. Benedetto	B	11	11
Id.	Id.	S. Giacomo	B	1	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	4	2
Id.	Id.	S. Giovanni	B	2	3
Id.	Id.	Schivenoglia	B	5	—
Id.	Id.	Sermide	B	1	—
Id.	Id.	Sustinente	B	1	—
Id.	Id.	Suzzara	B	2	—
Id.	Id.	Viadana	B	33	23
Id.	Id.	Villa Poma	B	3	—
Id.	Id.	Villimpenta	B	2	1
Id.	Id.	Virgilio	B	4	1
Massa e Carrar.	Massa	Aulla	B	4	—
Id.	Id.	Massa	B	2	—
Id.	Id.	Tresana	B	2	—
Id.	Pontremoli	Mulazzo	B	3	—
Messina	Castroreale	Barcellona P.	B	3	—
Id.	Id.	S. Teresa di R.	B	—	3
Id.	Messina	Messina	B	2	—
Id.	Id.	Milazzo	B	3	2
Id.	Mistretta	Caronia	B	1	2
Id.	Id.	S. Fratello	B	2	3
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	3	2
Id.	Id.	Albairate	B	6	5
Id.	Id.	Cassinetta di R.	B	2	2
Id.	Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Id.	Lacchiarella	B	4	2
Id.	Id.	Ozzero	B	4	8
Id.	Gallarate	Albizzate	B	—	1
Id.	Id.	Camairago	B	—	2
Id.	Id.	Mornago	B	—	1
Id.	Id.	Sumirago	B	—	1
Id.	Lodi	Cavacurta	B	—	3
Id.	Id.	Codogno	B	5	1
Id.	Id.	Lodi	B	3	2
Id.	Id.	Maleo	B	—	2
Id.	Id.	Orio Litta	B	—	2
Id.	Id.	Secugnago	B	3	2
Id.	Id.	Senna Lodig.	B	—	1
Id.	Id.	Somaglia	B	5	6
Id.	Milano	Carpiano	B	1	2
Id.	Id.	Corsico	B	1	1
Id.	Id.	Locate Triulzi	B	1	1
Id.	Id.	Mediglia	B	—	2
Id.	Id.	Milano	B	1	4
Id.	Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Id.	S. Colombano	B	1	1
Id.	Id.	Segrate	B	2	2
Id.	Monza	Besana in B.	B	3	5
Id.	Id.	Renate	B	—	2
Id.	Id.	Veduggio	B	2	2
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	15	3
Id.	Id.	Concordia	B	47	5
Id.	Id.	Finale nell'Em.	B	5	3
Id.	Id.	Mirandola	B	18	3
Id.	Id.	S. Felice	B	15	5
Id.	Id.	S. Possidonio	B	18	2
Id.	Id.	S. Prospero	B	28	3
Id.	Modena	Bastiglia	B	15	1
Id.	Id.	Bomporto	B	24	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*				
Modena	Modena	Campogalliano	B	91	3
Id.	Id.	Camposanto	B	13	2
Id.	Id.	Carpi	B	141	17
Id.	Id.	Castelnuovo	B	17	2
Id.	Id.	Castelvetro	B	56	1
Id.	Id.	Fiorano	B	19	5
Id.	Id.	Formigine	B	33	9
Id.	Id.	Guiglia	B	3	2
Id.	Id.	Maranello	B	15	2
Id.	Id.	Marano	B	6	5
Id.	Id.	Medolla	B	42	—
Id.	Id.	Modena	B	127	18
Id.	Id.	Nonantola	B	65	10
Id.	Id.	Novi di Modena	B	59	12
Id.	Id.	Prignano	B	12	3
Id.	Id.	Ravarino	B	21	4
Id.	Id.	S. Cesario	B	70	4
Id.	Id.	Savignano	B	4	4
Id.	Id.	Soliera	B	52	—
Id.	Id.	Spilamberto	B	84	7
Id.	Id.	Vignola	B	42	2
Id.	Pavullo	Fanano	B	1	—
Id.	Id.	Lama Mocogno	B	2	—
Id.	Id.	Monfestino	B	4	—
Id.	Id.	Montese	B	11	—
Id.	Id.	Pavullo	B	23	4
Id.	Id.	Sassuolo	B	15	4
Id.	Id.	Sestola	B	1	—
Id.	Id.	Zocca	B	4	—
Napoli	Casoria	Pomigliano	B	2	—
Id.	Castellammare	Vico Equense	B	2	1
Id.	Napoli	Napoli	B	7	1
Novara	Biella	Castelletto C.	B	—	1
Id.	Id.	Castelletto V.	B	—	1
Id.	Id.	Cossato	B	2	1
Id.	Id.	Donato	B	1	—
Id.	Id.	Massazza	B	1	—
Id.	Id.	Occhieppo Inf.	B	—	1
Id.	Id.	Occhieppo Sup.	B	1	—
Id.	Id.	Verrone	B	1	2
Id.	Domodossola	Domodossola	B	—	1
Id.	Novara	Biandrate	B	—	2
Id.	Id.	Borgo Lavezz.	B	4	3
Id.	Id.	Borgomanero	B	—	22
Id.	Id.	Borgo Vercelli	B	1	1
Id.	Id.	Briona	B	—	1
Id.	Id.	Cameri	B	1	1
Id.	Id.	Cavaglietto	B	1	—
Id.	Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Id.	Fara Novarese	B	2	—
Id.	Id.	Fontaneto d'Ag.	B	—	1
Id.	Id.	Galliate	B	2	6
Id.	Id.	Garbagna	B	—	1
Id.	Id.	Ghemme	B	—	1
Id.	Id.	Invorio Infer.	B	2	—
Id.	Id.	Nibbiola	B	—	1
Id.	Id.	Novara	B	3	1
Id.	Id.	Oleggio	B	—	2
Id.	Id.	Paruzzaro	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro M	B	—	1
Id.	Id	Sozzago	B	2	—
Id.	Pallanza	Oggebbio	B	1	—
Id.	Varallo	Fobello	B	1	1
Id.	Id.	Morondo	B	—	1
Id.	Vercelli	Bianzè	B	—	3
Id.	Id.	Buronzo	B	—	1
Novara	Vercelli	Cascine S. G.	B	—	7
Id.	Id.	Crescentino	B	1	1
Id.	Id.	Formigliana	B	—	1
Id.	Id.	Livorno Ferr.	B	2	2
Id.	Id.	Pezzana	B	—	5
Id.	Id.	Salasco	B	1	—
Id.	Id.	Tronzano Verc.	B	1	—
Id.	Id.	Vercelli	B	3	—
Id.	Id.	Villarboit	B	1	—
Padova	Padova	Agna	B	—	1
Id.	Id.	Arre	B	1	—
Id.	Id.	Carrara S. G.	B	—	1
Id.	Id.	Gazzo	B	6	—
Id.	Id.	Grantorto	B	1	—
Id.	Id.	Limena	B	—	1
Id.	Id.	Montagnana	B	4	—
Id.	Id.	Padova	B	2	—
Id.	Id.	Piazzola	B	1	—
Id.	Id.	Pernumia	B	2	—
Id.	Id.	S. Martino	B	1	—
Id.	Id.	S. Angelo	B	—	1
Id.	Id.	S. Elena	B	1	—
Id.	Id.	Vescovana	B	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	B	12	28
Id.	Id.	Id.	Cp	35	12
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	9	14
Id.	Id.	Busseto	B	1	4
Id.	Id.	Fontanellato	B	—	8
Id.	Id.	Fontevivo	B	6	6
Id.	Id.	Medesano	B	4	4
Id.	Id.	Noceto	B	11	14
Id.	Id.	Pellegrino P.	B	1	2
Id.	Id.	Polesine P.	B	1	—
Id.	Id.	Roccabianca	B	1	—
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	2	—
Id.	Id.	Zibello	B	—	2
Id.	Borgotaro	Albareto	B	—	4
Id.	Id.	Borgotaro	B	1	—
Id.	Parma	Calestano	B	7	2
Id.	Id.	Collecchio	B	7	12
Id.	Id.	Cortile S. Mart	B	6	5
Id.	Id.	Felino	B	2	3
Id.	Id.	Golese	B	3	3
Id.	Id.	Langhirano	B	—	1
Id.	Id.	Lesignano	B	4	2
Id.	Id.	Neviano	B	4	3
Id.	Id.	Sala Baganza	B	4	—
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	6	6
Id.	Id.	Sorbolo	B	4	—
Id.	Id.	Traversetolo	B	10	9
Id.	Id.	Tizzano	B	1	2
Id.	Id.	Vigatto	B	8	2
Pavia	Mortara	Cassolnovo	B	1	2
Id.	Id.	Cergnago	B	1	—
Id.	Id.	Frascarolo	B	—	2
Id.	Id.	Gambolò	B	4	1
Id.	Id.	Garlasco	B	2	—
Id.	Id.	Gropello	B	1	5
Id.	Id.	Langosco	B	—	4
Id.	Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	2
Id.	Id.	Tromello	B	2	1
Id.	Id.	Valle Lomell	B	1	—
Id.	Id.	Vigevano	B	5	
Id.	Id.	Villabiscossi	B	—	
Id.	Id.	Zerbolò	B	1	

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Pavia	Pavia	Alagna	B	—	1
Id.	Id.	Albuzzano	B	—	1
Id.	Id.	Badia	B	1	—
Id.	Id.	Bereguardo	B	1	1
Id.	Id.	Bornasco	B	—	1
Id.	Id.	Carbonara	B	2	—
Id.	Id.	Carpignago	B	—	1
Id.	Id.	Cava Manara	B	—	1
Id.	Id.	Chignolo Po	B	1	2
Id.	Id.	Copiano	B	—	2
Id.	Id.	Costa de' Nob.	B	—	2
Id.	Id.	Ferrera	B	1	—
Id.	Id.	Landriano	B	4	—
Id.	Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Id.	Linarolo	B	—	2
Id.	Id.	Magherno	B	1	—
Id.	Id.	Marzano	B	—	1
Id.	Id.	Mirabello	B	—	1
Id.	Id.	Miradolo	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Pavia	B	2	3
Id.	Id.	Rognano	B	1	—
Id.	Id.	S. Genesio	B	1	—
Id.	Id.	S. Nazzaro	B	1	—
Id.	Id.	Scaldasole	B	1	5
Id.	Id.	Siziano	B	1	—
Id.	Id.	Torre d'Arese	B	1	—
Id.	Id.	Torre del M.	B	—	2
Id.	Id.	Torre de' N.	B	—	1
Id.	Id.	Torre d'Isola	B	—	1
Id.	Id.	Torrevecchia P.	B	2	1
Id.	Id.	Torriano	B	—	1
Id.	Id.	Trivolzio	B	1	1
Id.	Id.	Trovo	B	—	10
Id.	Id.	Vellezzo Bellini	B	2	1
Id.	Id.	Zerbo	B	—	7
Id.	Id.	Zinasco	B	1	1
Id.	Voghera	Arena Po	B	—	1
Id.	Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Id.	Cigognola	B	—	1
Id.	Id.	Fortunago	B	2	—
Id.	Id.	Golferenzo	B	—	1
Id.	Id.	Mezzanino	B	—	1
Id.	Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Id.	Montecalvo	B	—	1
Id.	Id.	Montù Beccaria	B	1	—
Id.	Id.	Rovescala	B	1	—
Id.	Id.	S. Giuletta	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria d. V.	B	—	1
Id.	Id.	Torrazza	B	—	2
Id.	Id.	Voghera	B	1	1
Perugia	Foligno	Foligno	B	1	2
Id.	Id.	Spello	B	3	—
Id.	Orvieto	Orvieto	B	—	4
Id.	Perugia	Corciano	B	6	1
Id.	Id.	Costacciaro	B	10	2
Id.	Id.	Gubbio	B	7	—
Id.	Id.	Marsciano	B	8	—
Id.	Id.	Perugia	B	3	—
Id.	Id.	Todi	B	15	—
Id.	Spoleto	Norcia	B	—	7
Id.	Id.	Spoleto	B	2	1
Id.	Id.	Trevi	B	2	1
Id	Terni	Narni	B	7	2
Pesaro-Urbino	Pesaro	Cartoceto	B	1	2
Id.	Id.	Fano	B	2	2
Pesaro-Urbino	Pesaro	Mombaroccio	B	1	1
Id.	Id.	Montelabbate	B	2	—
Id.	Id.	Montemaggiore	B	—	4
Id.	Id.	Monte Porzio	B	3	3
Id.	Id.	Orciano	B	2	—
Id.	Id.	Pesaro	B	2	—
Id.	Id.	Pozzo Alto	B	2	—
Id.	Id.	Saltara	B	1	3
Id.	Id.	S. Angelo in L.	B	3	—
Id.	Id.	S. Ippolito	B	1	1
Id.	Id.	Serungarina	B	—	3
Id.	Id.	Tomba di Pes.	B	2	—
Id.	Urbino	Acqualagna	B	3	—
Id.	Id.	Auditore	B	3	—
Id.	Id.	Cagli	B	6	—
Id.	Id.	Fermignano	B	3	1
Id.	Id.	Fossombrone	B	5	5
Id.	Id.	Isola del Piano	B	—	2
Id.	Id.	Montecalvo	B	1	—
Id.	Id.	Montefelcino	B	—	2
Id.	Id.	Talamello	B	2	—
Id.	Id.	Urbania	B	2	1
Id.	Id.	Urbino	B	4	—
Piacenza	Piacenza	Alseno	B	3	4
Id.	Id.	Besenzone	B	3	1
Id.	Id.	Cadeo	B	3	—
Id.	Id.	Calendasco	B	—	3
Id.	Id.	Caorso	B	2	5
Id.	Id.	Carpaneto	B	—	1
Id.	Id.	Castell'Arquato	B	—	2
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	2	2
Id.	Id.	Castelvetro	B	5	7
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	4	3
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	4	2
Id.	Id.	Gazzola	B	2	4
Id.	Id.	Gossolengo	B	—	1
Id.	Id.	Gragnano T.	B	7	4
Id.	Id.	Lugagnano	B	—	1
Id.	Id.	Monticelli	B	6	11
Id.	Id.	Piacenza	B	14	11
Id.	Id.	Podenzano	B	1	3
Id.	Id.	Pontenure	B	1	7
Id.	Id.	Rivergaro	B	1	3
Id.	Id.	Rottofreno	B	2	2
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	—
Id.	Id.	S. Pietro	B	1	1
Id.	Id.	Vernasca	B	—	1
Id.	Id.	Villanova	B	5	4
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	8	—
Id.	Id.	Bientina	B	—	1
Id.	Id.	Calci	B	8	1
Id.	Id.	Id.	O	9	—
Id.	Id.	Cascina	B	4	—
Id.	Id.	Castellina	B	1	—
Id.	Id.	Collesalvetti	B	2	—
Id.	Id.	Pisa	B	15	1
Id.	Id.	Ponsacco	B	1	—
Id	Id.	Pontedera	B	2	—
Id.	Id.	Rosignano Mar.	B	2	2
Id.	Id.	Santa Luce	B	2	—
Id.	Id.	Vecchiano	B	15	4
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Vicopisano	B	1	—
Id.	Volterra	Bibbona	B	1	—
Id.	Id.	Campiglia Mar.	B	3	2
Id.	Id.	Cecina	B	3	5

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Pisa	Volterra	Guardistallo	S	1	—
Id.	Id.	Piombino	B	9	5
Id.	Id.	Suvereto	B	6	—
Id.	Id.	Volterra	B	—	2
Potenza	Matera	Matera	Cp. O	3	1
Id.	Id.	Id.	S	3	1
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	15	—
Id.	Id.	Brisighella	B	4	1
Id.	Id.	Castelbolognese	B	52	5
Id.	Id.	Faenza	B	155	36
Id.	Id.	Riolo Bagni	B	3	—
Id.	Id.	Solarolo	B	24	1
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	17	4
Id.	Id.	Conselice	B	13	1
Id.	Id.	Cotignola	B	18	3
Id.	Id.	Fusignano	B	—	1
Id.	Id.	Lugo	B	36	14
Id	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Massa Lombar.	B	17	—
Id.	Id.	S. Agata sul S.	B	14	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	14	3
Id.	Id.	Cervia	B	27	11
Id.	Id.	Id	O	—	3
Id.	Id.	Ravenna	B	233	35
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Russi	B	28	2
Reggio di Cal.	Gerace	Bianco	B	3	—
Id.	Reggio Calabria	Campo Calabro	B	—	—
Id.	Id.	Catona	B	—	2
Id.	Id.	Reggio Calabria	B	2	1
Reggio nell'Em.	Guastalla	Boretto	B	2	5
Id.	Id.	Brescello	B	2	1
Id.	Id.	Campagnola	B	1	1
Id.	Id.	Fabbrico	B	7	—
Id.	Id.	Guastalla	B	2	2
Id.	Id.	Poviglio	B	1	3
Id.	Id.	Reggiolo	B	3	2
Id.	Id.	Rolo	B	2	3
Id.	Reggio Emilia	Albinea	B	4	—
Id.	Id.	Baiso	B	1	—
Id.	Id.	Cadelbosco di S.	B	1	—
Id.	Id.	Carpineti	B	3	—
Id.	Id.	Casalgrande	B	5	10
Id.	Id.	Casina	B	6	2
Id.	Id.	Castellarano	B	5	3
Id.	Id.	Ciano d'Enza	B	5	3
Id.	Id.	Correggio	B	11	1
Id.	Id.	Quattro Castell.	B	3	—
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	6	—
Id.	Id.	Rubiera	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino in R.	B	3	—
Id.	Id.	S. Polo d'Enza	B	4	—
Id.	Id.	Scandiano	B	9	—
Id.	Id.	Toano	B	15	—
Id.	Id.	Vezzano sul C.	B	—	6
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Id.	Monte Romano	B	—	1
Id.	Frosinone	Amaseno	B	—	1
Id.	Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Rieti	Fara Sabina	B	—	1
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Calcata	B	—	1
Id.	Id.	Marino	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	10	21
Id.	Viterbo	Oriolo Romano	B	1	—
Id.	Id.	Ronciglione	B	1	—
Roma	Viterbo	Vetralla	B	—	1
Rovigo	Adria	Adria	B	2	—
Id.	Id.	Ariano Polesine	B	4	2
Id.	Id.	Ca' Emo	B	7	—
Id.	Id.	Contarina	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	3	—
Id.	Id.	Pettorazza	B	—	2
Id.	Id.	Taglio di Po	B	2	—
Id.	Rovigo	Arquà Polesine	B	2	—
Id.	Id.	Bergantino	B	1	—
Id.	Id.	Borsea	B	2	—
Id.	Id.	Buso Sarzano	B	1	—
Id.	Id.	Calto	B	—	1
Id.	Id.	Canaro	B	2	2
Id.	Id.	Castelguglielmo	B	2	—
Id.	Id.	Ceneselli	B	16	—
Id.	Id.	Crespino	B	3	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	3	1
Id.	Id.	Fiesso Umbert.	B	7	—
Id.	Id.	Frassinelle	B	2	1
Id.	Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Id.	Giacciano c. B.	B	—	1
Id.	Id.	Grignano di P.	B	1	1
Id.	Id.	Guarda Veneta	B	2	—
Id.	Id.	Melara	B	—	2
Id.	Id.	Occhiobello	B	1	2
Id.	Id.	Pontecchio	B	1	—
Id.	Id.	Salara	B	6	—
Id.	Id.	Trecenta	B	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	B	—	1
Id.	Id.	Eboli	B	—	4
Id.	Sala Consilina	Sala Consilina	B	5	—
Id.	Id.	S. Rufo (a)	B	—	4
Id.	Id.	Sassano (a)	B	—	1
Id.	Id.	Teggiano	B	2	2
Id.	Salerno	Montecorv. P.	B	1	—
Id.	Id.	Montecorv. R.	B	1	1
Id.	Id.	Pontecagnano	B	1	3
Id.	Id.	Praiano	B	1	—
Id.	Id.	Salerno	B	1	—
Siena	Montepulciano	Castiglione d'O.	B	2	—
Id.	Id.	Montepulciano	B	3	1
Id.	Id.	Pienza	B	6	—
Id.	Id.	Radicofani	B	1	1
Id.	Id.	S. Casciano B.	B	2	1
Id.	Id.	Sinalunga	B	3	1
Id.	Id.	Torrita	B	—	1
Id.	Id.	Trequanda	B	2	—
Id.	Siena	Asciano	B	7	—
Id.	Id.	Buonconvento	B	—	2
Id.	Id.	Casole d'Elsa	B	—	1
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	4	1
Id.	Id.	Gaiole in Ch.	B	—	1
Id.	Id.	Montalcino	B	5	4
Id.	Id.	Monteriggioni	B	4	—
Id.	Id.	Monteroni d'A.	B	1	1
Id.	Id.	Rapolano	B	2	—
Id.	Id.	Siena	B	1	—
Id.	Id.	Sovicille	B	3	13
Sondrio	Sondrio	Buglio in Monte	B	3	—
Id.	Id.	Campovico	B	1	—
Id.	Id.	Forcola	B	2	—
Id.	Id.	Fusine	B	—	1
Id.	Id.	Morbegno	B	2	—
Id.	Id.	Piateda	B	2	—
Id.	Id.	Sondrio	B	5	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Sondrio	Sondrio	Tirano	B	2	1
Id.	Id.	Villa di Tirano	B	2	—
Spezia	Spezia	Bolano	B	5	—
Id.	Id.	Ortonovo	B	1	—
Id.	Id.	Sarzana	B	9	—
Id.	Id.	Spezia	B	1	—
Id.	Id.	Varese Ligure	B	1	—
Teramo	Penne	Brittoli	B	11	—
Id.	Id.	Castilenti	B	2	—
Id.	Id.	Catignano	B	29	2
Id.	Id.	Cepagatti	B	26	3
Id.	Id.	Civitella Casan.	B	2	—
Id.	Id.	Collecorvino	B	26	4
Id.	Id.	Moscufo	B	8	—
Id.	Id.	Nocciano	B	3	—
Id.	Id.	Penne	B	1	—
Id.	Id.	Pianella	B	18	2
Id.	Id.	Rosciano	B	3	—
Id.	Teramo	Ancarano	B	3	—
Id.	Id.	Campli	B	2	—
Id.	Id.	Civitella del Tr.	B	14	12
Id.	Id.	Corropoli	B	—	2
Id.	Id.	Nereto	B	5	—
Id.	Id.	S. Egidio	B	12	—
Id.	Id.	Tortoreto	B	3	—
Torino	Aosta	Donnaz	B	—	1
Id.	Id.	Fontainemore	B	1	4
Id.	Id.	Issime	B	2	—
Id.	Id.	Saint-Vincent	B	3	—
Id.	Ivrea	Albiano	B	2	—
Id.	Id.	Azeglio	B	2	—
Id.	Id.	Bollengo	B	1	—
Id.	Id.	Borgiallo	B	1	—
Id.	Id.	Burolo	B	—	4
Id.	Id.	Caluso	B	3	—
Id.	Id.	Canischio	B	3	—
Id.	Id.	Caravino	B	17	6
Id.	Id.	Castellamonte	B	2	2
Id.	Id.	Chiaverano	B	2	—
Id.	Id.	Colleretto Cast.	B	—	1
Id.	Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Id.	Fiorano Canav.	B	—	1
Id.	Id.	Frassinetto	B	3	4
Id.	Id.	Ivrea	B	4	1
Id.	Id.	Lugnacco	B	—	5
Id.	Id.	Mercenasco	B	1	—
Id.	Id.	Ozegna	B	1	—
Id.	Id.	Priacco	B	—	2
Id.	Id.	Rueglio	B	8	—
Id.	Id.	Salassa	B	2	2
Id.	Id.	Salto	B	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio Can.	B	2	—
Id.	Id.	Settimo Vittone	B	—	1
Id.	Id.	Strambino	B	3	—
Id.	Id.	Trausella	B	2	—
Id.	Id.	Valperga	B	—	2
Id.	Id.	Vistrorio	B	5	—
Id.	Pinerolo	Bricherasio	B	1	—
Id.	Id.	Campiglione	B	—	1
Id.	Id.	Inverso Pinasca	B	2	—
Id.	Id.	Luserna S. G.	B	5	—
Id.	Id.	Perosa Argent.	B	5	—
Id.	Id.	Pinerolo	B	3	2
Id.	Id.	Torre Pellice	B	2	—
Id.	Susa	Avigliana	B	1	—
Id.	Id.	Bruzolo	B	1	—
Torino	Susa	Coazze	B	1	2
Id.	Id.	Valgioie	B	—	2
Id.	Torino	Alpignano	B	3	1
Id.	Id.	Andezeno	B	12	—
Id.	Id.	Arignano	B	—	1
Id.	Id.	Avuglione Vern.	B	—	1
Id.	Id.	Barbania	B	3	—
Id.	Id.	Bosconero	B	—	1
Id.	Id.	Brusasco	B	1	—
Id.	Id.	Candiolo	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	72	4
Id.	Id.	Carmagnola	B	9	2
Id.	Id.	Caselle Torinese	B	1	—
Id.	Id.	Castagneto Po	B	1	—
Id.	Id.	Castiglione Tor.	B	2	3
Id.	Id.	Chieri	B	2	—
Id.	Id.	Chivasso	B	3	—
Id.	Id.	Ciriè	B	5	—
Id.	Id.	Favria	B	2	5
Id.	Id.	Forno di Rivara	B	1	1
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Id.	Lauriano	B	—	2
Id.	Id.	Lombardore	B	1	—
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	6	4
Id.	Id.	Montaldo Tor.	B	2	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	—	5
Id.	Id.	Nichelino	B	1	—
Id.	Id.	Orbassano	B	1	—
Id.	Id.	Piazzo	B	1	1
Id.	Id.	Pino Torinese	B	1	1
Id.	Id.	Poirino	B	2	—
Id.	Id.	Pralormo	B	2	1
Id.	Id.	Revigliasco Tor.	B	1	—
Id.	Id.	Rivoli	B	1	—
Id.	Id.	S. Francesco	B	3	1
Id.	Id.	S. Gillio	B	5	—
Id.	Id.	S. Maurizio C.	B	2	—
Id.	Id.	Sciolze	B	2	1
Id.	Id.	Torino	B	—	1
Id.	Id.	Trofarello	B	2	—
Id.	Id.	Venaria Reale	B	1	—
Id.	Id.	Verolengo	B	1	—
Id.	Id.	Verrua Savoia	B	1	—
Id.	Id.	Vinovo	B	—	24
Trento	Bolzano	Nova Levante	B	1	—
Id.	Id.	Nova Ponente	B	6	—
Id.	Borgo	Castelnovo	B	3	—
Id.	Cavalese	Canazéi	B	—	1
Id.	Id.	Cavalese	B	—	1
Id.	Id.	Montagna	B	3	—
Id.	Id.	Predazzo	B	—	1
Id.	Cles	Brez	B	—	2
Id.	Id.	Fondo	B	6	1
Id.	Id.	Smarano	B	1	1
Id.	Id.	Vigo	B	2	—
Id.	Merano	Ciardes	B	6	1
Id.	Id.	Laces	B	2	1
Id.	Id.	Lagundo	B	4	1
Id.	Id.	Lana	B	1	1
Id.	Id.	Martello	B	12	1
Id.	Id.	Merano	B	3	—
Id.	Id.	Morter	B	3	1
Id.	Id.	Naturno	B	2	—
Id.	Id.	Parcines	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Trento	Merano	Prato	B	3	—
Id.	Id.	Silandro	B	3	—
Id.	Riva	Riva	B	—	1
Id.	Rovereto	Pilcante	B	—	1
Id.	Trento	Vezzano	B	1	—
Treviso	Treviso	Altivole	B	1	—
Id.	Id.	Chiarano	B	1	—
Id.	Id.	Cimadolmo	B	—	1
Id.	Id.	Fonte	B	1	—
Id.	Id.	Loria	B	1	—
Id.	Id.	Vazzola	B	2	5
Venezia	Venezia	Cinto Caomagg.	B	1	2
Id.	Id.	Pramaggiore	B	1	—
Verona	Verona	Arcole	B	2	1
Id.	Id.	Bardolino	B	1	1
Id.	Id.	Belfiore	B	2	—
Id.	Id.	Bevilacqua	B	1	—
Id.	Id.	Buttapietra	B	5	—
Id.	Id.	Ca' di David	B	4	2
Id.	Id.	Caldiero	B	1	—
Id.	Id.	Caprino	B	—	2
Id.	Id.	Casaleone	B	17	5
Id.	Id.	Castelnuovo	B	—	4
Id.	Id.	Cerea	B	3	4
Id.	Id.	Cologna	B	6	3
Id.	Id.	Correzzo	B	1	1
Id.	Id.	Dolcè	B	—	1
Id.	Id.	Erbè	B	1	—
Id.	Id.	Gazzo Veronese	B	1	—
Id.	Id.	Isola Rizza	B	—	1
Id.	Id.	Legnago	B	5	2
Id.	Id.	Mezzane di S.	B	—	1
Id.	Id.	Montecchia C.	B	—	1
Id.	Id.	Monteforte d'Al.	B	—	1
Id.	Id.	Mozzecane	B	4	1
Id.	Id.	Nogara	B	2	6
Id.	Id.	Nogarole	B	1	3
Id.	Id.	Oppeano	B	2	—
Id.	Id.	Palù	B	1	3
Id.	Id.	Pastrengo	B	—	1
Id.	Id.	Povegliano	B	6	9
Id.	Id.	Quinzano	B	2	6
Id.	Id.	Roveredo di G.	B	1	—
Id.	Id.	Salizzole	B	6	1
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	2	—
Id.	Id.	S. Giovanni L.	B	9	9
Id.	Id.	Sanguinetto	B	3	4
Id.	Id.	S. Martino B. A.	B	1	3
Id.	Id.	S. Massimo	B	12	7
Id.	Id.	S. Michele	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro in C.	B	—	2
Id.	Id.	S. Zeno di Mont.	B	—	1
Id.	Id.	Soave	B	—	1
Id.	Id.	Sorgà	B	3	—
Id.	Id.	Terrazzo	B	—	1
Id.	Id.	Torri del Ben.	B	1	—
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	2	3
Id.	Id.	Valeggio	B	3	5
Id.	Id.	Verona	B	8	5
Id.	Id.	Vigasio	B	5	9
Id.	Id.	Villafranca	B	3	14
Id.	Id.	Zimella	B	2	3
Vicenza	Vicenza	Arcugnano	B	1	—
Id.	Id.	Bassano	B	4	—
Id.	Id.	Caldogno	B	1	—
Id.	Id.	Castelgomberto	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Cornedo	B	1	2
Id.	Id.	Isola Vicentina	B	1	—
Id.	Id.	Lonigo	B	1	1
Id.	Id.	Orgiano	B	—	2
Id.	Id.	Poiana Magg.	B	3	1
Id.	Id.	Sossano	B	—	1
Id.	Id.	Valdagno	B	—	1
				6441	2185
		Malattie infettive dei suini.			
Aquila degli A.	Aquila	Paganica	S	2	—
Id.	Id.	S. Eusanio	S	1	—
Id.	Avezzano	Celano	S	1	—
Id.	Id.	Luco	S	1	—
Id.	Id.	Trasacco	S	1	1
Id.	Cittaducale	Cittaducale	S	—	10
Id.	Id.	Petrella	S	—	5
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Id.	Cortona	S	5	7
Ascoli Piceno	Ascoli	Acquasanta	S	2	—
Id.	Fermo	Fermo	S	2	1
Id.	Id.	Montefiore	S	2	—
Id.	Id.	Monte Urano	S	—	1
Id.	Id.	Montottone	S	2	—
Id.	Id.	S. Elpidio	S	—	1
Avellino	Ariano di Pugl.	Accadia	S	1	2
Id.	Id.	Casalbore	S	1	—
Id.	Id.	Orsara	S	3	—
Id.	S. Angelo dei L.	Calitri	S	—	3
Id.	Id.	Caposele	S	1	—
Belluno	Belluno	Belluno	S	3	3
Id.	Feltre	Feltre	S	7	—
Benevento	Benevento	Apice	S	—	1
Id.	Id.	Buonalbergo	S	—	2
Id.	S. Bartolomeo	S. Bartolomeo	S	2	3
Caltanissetta	Caltanissetta	Vallelunga	S	—	2
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	1	4
Id.	Id.	Castropignano	S	5	3
Id.	Id.	Gildone	S	—	9
Id.	Id.	Molise	S	1	—
Id.	Id.	Torella del S.	S	2	2
Id.	Isernia	Boiano	S	—	2
Id.	Larino	Castelbottaccio	S	—	1
Id.	Id.	Guardialfiera	S	3	5
Id.	Id.	Montefalc. d. S.	S	2	—
Id.	Id.	Montenero di B.	S	1	—
Chieti	Lanciano	Lanciano	S	—	1
Como	Lecco	Canzo	S	1	—
Id.	Id.	Caslino d'Erba	S	1	—
Ferrara	Cento	Cento	S	6	—
Id.	Ferrara	Ferrara	S	9	1
Firenze	Firenze	Borgo S. Loren.	S	—	1
Id.	Id.	Casellina e Tor.	S	—	1
Id.	Id.	Firenze	S	—	1
Id.	Id.	S. Piero a Sieve	S	1	—
Fiume	Fiume	Fiume	S	5	3
Foggia	S. Severo	Casalnuovo	S	—	2
Id.	Id.	Castelnuovo	S	2	—
Id.	Id.	S. Giovanni R.	S	8	4
Id.	Id.	S. Marco in L.	S	—	1

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Forlì	Cesena	Cesena	S	3	3
Friuli	Udine	S. Vito al Tagl.	S	—	1
Grosseto	Grosseto	Massa Maritt.	S	1	—
Lecce	Gallipoli	Ugento	S	—	4
Mantova	Mantova	Gonzaga	S	—	1
Id.	Id.	Marcaria	S	—	1
Parma	Parma	Sala Baganza	S	1	—
Pisa	Pisa	Crespina	S	1	—
Pola	Pola	Pola	S	—	2
Potenza	Lagonegro	S. Arcangelo	S	2	—
Id.	Matera	Bernalda	S	2	—
Id.	Id.	Grassano	S	2	—
Id.	Id.	Matera	S	3	—
Id.	Id.	Montalbano	S	1	—
Id.	Id.	Stigliano	S	2	—
Id.	Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Melfi	Bella	S	3	—
Id.	Id.	Forenza	S	4	—
Id.	Id.	Lavello	S	1	—
Id.	Id.	Melfi	S	3	—
Id.	Id.	Rionero	S	4	—
Id.	Potenza	Avigliano	S	2	—
Id.	Id.	Balvano	S	2	—
Id.	Id.	Banzi	S	1	—
Id.	Id.	Pietrapertosa	S	1	—
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	1	—
Id.	Id.	Ravenna	S	1	—
Roma	Rieti	Morro Reatino	S	1	—
Id.	Id.	Rieti	S	1	—
Salerno	Sala Consilina	S. Rufo (a)	S	—	2
Id.	Id.	S.Arsenio	S	3	—
Id.	Id.	Teggiano (a)	S	—	2
Siena	Siena	Sovicille	S	1	2
Teramo	Penne	Castilenti	S	8	—
Id.	Id.	Castigl. M. R.	S	5	—
Id.	Id.	Collecorvino	S	—	2
Id.	Teramo	Atri	S	3	—
Id.	Id.	Bellante	S	55	—
Id.	Id.	Mutignano	S	15	—
Id.	Id.	Notaresco	S	2	2
Id.	Id.	Silvi	S	58	1
Id.	Id.	Teramo	S	51	—
Trento	Bressanone	S. Lorenzo	S	—	1
Id.	Cavalese	Ora	S	—	1
Id.	Trento	Mezzocorona	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	12	9
Venezia	Chioggia	Cavarzere	S	—	3
				342	122

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	Masio	E	—	1

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli A.	Aquila	Campotosto	E	1	—
Avellino	Ariano di Pugl.	Mirabella	E	1	—
Id.	Avellino	Avellino	E	1	—
Id.	Id.	Pitradefusi	E	1	—
Bari delle Pugl.	Altamura	Grumo	E	1	1
Id.	Bari	Canneto	E	1	—
Id.	Id.	Mola	E	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	E	—	1

Segue *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Caltanissetta	Piazza Armer.	Pietraperzia	E	—	1
Id.	Terranova	Mazzarino	E	—	1
Id.	Id.	Niscemi	E	—	5
Id.	Id.	Terranova	E	—	1
Caserta	Nola	Nola	E	—	1
Imperia	Imperia	Diano Arentino	E	—	2
Id.	Id.	Diano S. Pietro	E	—	1
Id.	S. Remo	Taggia	E	1	—
Messina	Patti	S. Agata di M.	E	—	1
Napoli	Casoria	Caivano	E	—	1
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Castellammare	Poggiomarino	E	5	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	2	—
Id.	Napoli	Napoli	E	2	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	162	10
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Salerno	Salerno	Angri	E	3	—
Id.	Id.	Scafati (a)	E	—	2
Spezia	Spezia	Arcola	E	—	1
Id.	Id.	Riccò del Golfo	E	—	1
Id.	Id.	Sarzana	E	2	—
Id.	Id.	Spezia	E	10	—
Id.	Id.	Vezzano Ligure	E	2	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	2	—
				201	30

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	1	—
Caltanissetta	Piazza Armer.	Pietraperzia	Cn	—	1
Como	Varese	Varese	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Volturara	Cn	1	—
Forlì	Rimini	Santarcangelo	B	—	1
Napoli	Casoria	Pomigliano	Cn	—	1
Id.	Castellammare	Boscotrecase	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	1	4
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	4	4
Id.	Id.	Id.	Fl	—	1
Siena	Montepulciano	Chiusi	Cn	—	1
Taranto	Taranto	Lizzano	Cn	—	1
Id.	Id.	Taranto	Cn	—	1
Teramo	Penne	Montebello	Cn	—	1
Id.	Id.	Penne	Cn	—	2
				7	20

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli A.	Aquila	Rocca di Mezzo	O	2	—
Id.	Id.	Scoppito	O	—	1
Id.	Avezzano	Celano	O	1	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	2	—
Bari delle Pugl.	Barletta	Minervino	O	—	1
Campobasso	Isernia	Pescopennataro	O	2	4
Id.	Id.	Vastogirardi	O	2	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Biccari	O	1	—
Id.	S. Severo	S. Paolo di C.	O	1	—
Id.	Id.	Torremagigore	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Segue Rogna.			
Macerata	Camerino	Castel S. Angelo	O	1	—
Id.	Id.	Visso	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	1	—
Roma	Rieti	Poggio Mirteto	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	—	1
				21	7
		Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Avellino	Avellino	Chiusano	Cp	1	—
Roma	Roma	Vallepietra	O	1	—
				2	—
		Pleuro-polmonite infettiva delle capre.			
Potenza	Matera	Ferrantina	Cp	1	—
Id.	Id.	Irsina	Cp	1	—
				2	—
		Vaiuolo ovino.			
Aquila degli A.	Aquila	Cagnano	O	1	—
Id.	Id.	Navelli	O	—	1
Id.	Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Id.	Preturo	O	2	—
Id.	Id.	Sassa	O	1	1
Id.	Avezzano	Capistrello	O	1	—
Id.	Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Cittaducale	Amatrice	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Sansepolcro	O	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquata	O	1	—
Avellino	S. Angelo dei L.	Bagnoli	O	2	—
Bari delle Pugl.	Altamura	Gravina	O	2	—
Id.	Bari	Turi	O	1	—
Id.	Barletta	Andria	O	1	—
Id.	Id.	Spinazzola	O	1	—
Cosenza	Castrovillari	Altomonte	O	2	—
Id.	Id.	S. Donato di N.	O	1	—
Firenze	Firenze	Pelago	O	1	—
Id.	Id.	Signa	O	—	1
Foggia	S. Severo	Rignano Garg.	O	2	—
Id.	Id.	S. Paolo di C.	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	4	1
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	O	3	—
Id.	Id.	Scansano	O	2	—
Lucca	Lucca	Capannori	O	2	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	3	—
Id.	Id.	Calci	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Carbone	O	2	—
Id.	Potenza	Trivigno	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Allumiere	O	—	1
Id.	Frosinone	Fiuggi	O	1	—
Id.	Id.	Paliano	O	—	1
Id.	Id.	Ripi	O	—	1
Id.	Id.	Veroli	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Roma	Anguillara	O	—	1
		Segue Vaiuolo ovino.			
Roma	Roma	Campagnano	O	—	1
Id.	Id.	Mandela	O	1	—
Id.	Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	3
Id.	Id.	Roviano	O	—	1
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Piperno	O	1	—
Id.	Id.	Terracina	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castro	O	1	—
Salerno	Campagna	Eboli	O	1	—
Id.	Sala Consilina	Buonabitac. (a)	O	—	1
Id.	Id.	Monte S. Giac	O	2	1
Id.	Id.	Sala Consilina	O	—	1
Id.	Id.	Sanza	O	3	—
Id.	Id.	Sassano	O	2	1
Id.	Vallo della L.	Piaggine Sopr.	O	1	—
				62	18
		Colera dei polli.			
Aquila degli A.	Avezzano	Luco	P	1	—
Id.	Id.	Trasacco	P	4	—
Campobasso	Larino	Casacalenda	P	—	5
Foggia	Foggia	Lucera	P	1	—
Pisa	Pisa	Pontedera	P	1	—
				7	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	19	23	27
Carbonchio sintomatico	3	4	4
Afta epizootica	62	1316	8626
Malattie infettive dei suini	31	97	464
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	12	32	231
Rabbia	10	14	27
Rogna	8	18	28
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	2	2
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	1	2	2
Vaiuolo ovino	14	54	80
Colera dei polli	4	5	12

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a due posti di ingegnere di 3ª classe del personale tecnico delle carceri e dei riformatori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2960 e 3084;
Visto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 1190;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per esami pel conferimento di due posti di ingegnere di 3ª classe del personale tecnico delle carceri e dei riformatori (grado 9° della tabella 18 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 3 dovranno essere presentate non più tardi del 15 marzo 1926 alla Regia procura generale del distretto di Corte di appello nel quale gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza e contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti, per ogni eventuale comunicazione.

Alle dette domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto abbia compiuto gli anni 25 e non oltrepassati i 35, ovvero 40 nel caso che il concorrente abbia prestato servizio militare durante la guerra;

3° attestato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato medico comprovante che il concorrente ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

6° certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare;

7° diploma originale di laurea d'ingegnere civile o industriale conseguita in uno degli istituti superiori del Regno o certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

8° certificato o documenti autentici che comprovino avere il concorrente almeno sei anni di esercizio professionale libero o in servizio di altre Amministrazioni dello Stato;

9° quietanza del versamento eseguito ad un ufficio del registro della tassa concorso di L. 50 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti indicati ai numeri 3, 4, 5 dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di chiusura del concorso (15 marzo 1926) e quelli indicati ai numeri 1, 2, 3, 5, 8 dovranno essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 6 i concorrenti che provino mediante certificato dell'Amministrazione da cui dipendono di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Gli esami verteranno sulle materie indicate nell'annesso programma.

Gli esami scritti consisteranno nello svolgimento di tre temi relativi: uno al n. III, uno al n. V ed uno ai numeri X e XI del programma ed avranno luogo nel mese di maggio 1926 in giorno da stabilirsi.

Saranno ammessi agli esami orali i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Gli esami orali verteranno su tutto il programma e dovranno durare non meno di trenta minuti per ciascun concorrente. La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione non inferiore a sei decimi. Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi due concorrenti riusciti idonei in ordine di merito. A parità di merito saranno preferiti i concorrenti che si trovino nelle condizioni indicate nei numeri 1° al 9° dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Qualora i vincitori del concorso non si presentassero ad assumere servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di sostituirli nominando altri dichiarati idonei in ordine di graduatoria.

Eguale facoltà spetta all'Amministrazione per i posti che si rendessero vacanti entro il 30 giugno 1927.

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri di 3ª classe in prova e dal giorno che avranno assunto servizio percepiranno l'assegno mensile di L. 500. Essi conseguiranno la nomina definitiva dopo sei mesi di servizio a seguito di parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1926.

Il Ministro: ROCCO.

PROGRAMMA DI CONCORSO.

I. — *Costruzioni stradali.*

a) Tracciamento delle strade ordinarie. Limiti di pendenze. Raggi delle curve. Strade nazionali e comunali. Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte. Movimenti di materie. Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi. Opere di presidio contro le piene.

b) Muri di sostegno. Ponti e viadotti. Fondazioni ordinarie e pneumatiche. Calcoli di resistenza. Armature.

c) Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi. Prove dei metalli in officina. Prove statiche e dinamiche.

d) Manutenzione del corpo stradale e delle relative opere d'arte. Rettificazioni e ricostruzioni.

II. — *Opere idrauliche.*

a) Idrografia. Fisica e idrometria dei corsi d'acqua.

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative. Imboschimenti. Briglie. Arginature. Bacini di ritenuta.

c) Canali di irrigazione ed industriali. Opere d'arte relative.

d) Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili. Canalizzazione nella città. Fognature.

e) Bonificazioni. Colmate naturali ed artificiali. Prosciugamento meccanico. Canali di scolo. Fognature dei terreni.

III. — *Architettura.*

a) Costruzione civile e rurale. Diversi stili di architettura. Edifici pubblici. Calcoli statistici relativi alle varie parti degli edifici tanto in muratura ordinaria che in legno, in ferro o in cemento armato.

b) Volte e soffitti. Solai. Pavimenti. Coperture. Incavallature e centine in legno e in ferro. Tettoie metalliche ed in legname. Pensiline.

IV. — *Materiale da costruzione.*

Scelta, prova ed impiego dei materiali. Mattoni. Pietrame da taglio. Ferro. Legname. Sabbie. Pozzolane. Calce. Cementi. Malte. Calcestruzzo. Sidero-cementi.

V. — *Fisica tecnica.*

Calore. Combustione. Gas e vapori e loro proprietà. Gassogeni. Illuminazione a gas ed altri sistemi. Elettrotecnica. Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Telefoni. Impianti elettrici di luce ed energia motrice. Riscaldamento e ventilazione degli edifici. Impianti sanitari. Lavanderie meccaniche. Essiccatoi.

VI. — *Meccanica applicata e composizione di macchine.*

Macchine a vapore, idrauliche, a gas, a benzina ed altri sistemi. Pompe a stantuffo e centrifughe. Ruote. Turbine. Macchine per sollevare e scaricare pesi. Automobili.

VII. — *Tecnologia meccanica.*

VIII. — *Tecnologia tessile.*

IX. — *Economia ed estimo rurale e forestale.*

X. — *Nozioni relative alle servitù prediali.*

XI. — *Nozioni di contabilità generale dello Stato, limitatamente ai contratti.*

XII. — *Vigenti regolamenti sulle costruzioni in cemento armato.*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE — DIVISIONE III

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il giorno 16 marzo 1926 è aperto il Concorso fra Commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sottoindicati banchi:

Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Collettorie che ne dipendono: Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	Prodotti realizzati dal banco durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso: Riscossioni – Esercizi 1922-23	Riscossioni – 1923-24	Riscossioni – 1924-25	Riscossioni – Media	Aggi – Esercizi 1922-23	Aggi – 1923-24	Aggi – 1924-25	Aggi – Media	Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
				1° ESPERIMENTO											
204	Ostiglia (1)	Mantova	Venezia	—		83004	79534	96531	86356	9110	8867	9839	9272	2491	Anni 20
158	Motta di Livenza (1)	Treviso	Id.	—		65052	75358	96247	78886	7854	8575	9971	8800	2276	» 20
57	Fucecchio	Firenze	Firenze	—		42083	48088	46947	46306	6168	6709	6525	6468	1336	» 15
171	Arquà Polesine	Rovigo	Venezia	Stanghella	8211	37036	45818	50286	44380	5574	6442	6818	6278	1281	» 15
				Costa	5080										
				Grignano	10502										
				Frassinelle	(*)										
324	Favignana	Trapani	Palermo	—	—	33164	33003	57819	41328	5148	5130	7416	5898	1191	» 15
77	Alia	Palermo	Palermo	Roccapalumba	3946	32920	34432	51355	39569	5121	5287	6811	5739	1140	» 15
				Valledolmo	6269										
226	Linguaglossa	Catania	Id.	Castiglione Sic.	10409	35336	33839	36111	35095	5387	5222	5472	5360	1011	» 15
				Mojo Alcant.	(*)										
96	Bisacquino	Palermo	Id.	Campofiorito	(*)	31007	30774	38781	33520	4910	4885	5767	5187	966	» 15
				Contessa Entellina	4569										
				Chiusa Sclafani	4663										
				Giuliana	1863										
373	Villarosa	Caltanissetta	Palermo	—		44373	21669	32619	32897	6293	3720	5035	5016	948	» 15
138	Olginate	Como	Milano	Corte	4440	31070	30706	30608	30795	4917	4878	4867	4887	888	» 10
215	Montichiari	Brescia	Id.	Carpenedolo	6684	22959	26842	28886	26229	3892	4389	4655	4312	758	» 10
65	Cernusco sul Naviglio	Milano	Id.	—		26237	23146	20624	23336	4311	3909	3581	3934	674	» 10
304	S. Secondo Parmense	Milano	Id.	—		19932	22016	25396	22448	3490	3786	4201	3826	648	» 10
123	Fiuggi	Roma	Roma	—		16476	24042	27068	22528	2971	4025	4419	3805	650	» 10
35	Nabresina	Trieste	Venezia	—		9162	11942	32140	17748	1833	2291	5035	3053	512	» 5
65	Parco	Palermo	Palermo	—		10908	11658	23453	15339	2135	2249	3949	2778	442	» 5
217	S. Vittoria in Matenano	Ascoli	Roma	Falerone	4217	12881	12624	17075	14193	2432	2394	3061	2629	410	» 5
				Montegiorgio	3187										
574	Montecalvo Irpino	Avellino	Napoli	Casalbore	(*)	21250	6618	5169	11012	3663	1324	1034	2007	318	» 2
				Buonalbergo	547										
				Castelfranco	(*)										
134	Monte S. Savino	Arezzo	Firenze	—		7636	8792	6880	7769	1527	1758	1376	1554	225	» 2

(*) Le Collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.
(1) Art. 46, comma secondo, Testo Unico delle leggi sul Lotto approvato con R. D. 29 luglio 1925, n. 1456.

Un settimo della parte eccedente le L. 5000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla *Cassa Sovvenzioni*, e per essa, all'Opera di Previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti (art. 34 T. U. 4 giugno 1925 n. 1036); sull'intiero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del *Fondo di previdenza dei Ricevitori del lotto* (art. 25 del Regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, redatte in carta da bollo da lire una, **distintamente per ogni Banco**, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del lotto), da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 16 marzo 1926 durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti, in originale od in copia autentica, i titoli di studio superiori alla licenza elementare; i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative; quelli della cooperazione alla repressione del lotto clandestino, o la qualità di ex combattente con precisa indicazione e dimostrazione delle conseguite benemerenze.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (Reggente, Gerente o Commesso del lotto) al Banco n. . . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 5 febbraio 1926 pel conseguimento del Banco n. . . . . in . . . . ».

(*Data e firma del richiedente*).

Roma, addì 5 febbraio 1926.

Il direttore capo della divisione
A. SEPE.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.